

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 646/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (ALTENER) (1998-2002)** ..... 1
- Dichiarazione congiunta ..... 5
- ★ **Decisione n. 647/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che adotta un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica («SAVE») (1998-2002)** ..... 6
- Regolamento (CE) n. 648/2000 della Commissione del 29 marzo 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 10
- Regolamento (CE) n. 649/2000 della Commissione, del 29 marzo 2000, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentatreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999 ..... 12
- Regolamento (CE) n. 650/2000 della Commissione, del 29 marzo 2000, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero ..... 13
- Regolamento (CE) n. 651/2000 della Commissione, del 29 marzo 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 652/2000 della Commissione, del 28 marzo 2000, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 17
- Regolamento (CE) n. 653/2000 della Commissione, del 29 marzo 2000, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso ..... 23

- \* **Regolamento (CE) n. 654/2000 della Commissione, del 29 marzo 2000, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi, nuovi impieghi di additivi e nuovi preparati di additivi nell'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup> .....** 26
- 

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

2000/256/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 20 marzo 2000, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari .....** 36

2000/257/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli aiuti concessi in Italia dalla RIBS SpA ai sensi delle disposizioni della legge nazionale n. 700 del 19 dicembre 1983 relative al risanamento del settore della barbabetola da zucchero** 38

2000/258/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici .....** 40

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

**Autorità di vigilanza EFTA**

- \* **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 325/99/COL, del 16 dicembre 1999, che stabilisce l'elenco di posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da paesi terzi .....** 43

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**DECISIONE N. 646/2000/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 28 febbraio 2000  
che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella  
Comunità (ALTENER) (1998-2002)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 9 dicembre 1999,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 174 del trattato prevede tra gli obiettivi dell'azione comunitaria l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.
- (2) L'articolo 152 del trattato stabilisce che le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità; il programma ALTENER contribuisce alla protezione della salute.
- (3) Nella sessione del 29 ottobre 1990 il Consiglio ha stabilito l'obiettivo di stabilizzare entro il 2000 le emissioni globali di CO<sub>2</sub> nell'insieme della Comunità ai livelli del 1990.
- (4) Il protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici contiene ulteriori impegni della Comunità e degli Stati membri per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, compreso l'impegno assunto dalla Comunità di conseguire durante gli anni 2008-2012 una riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra dell'8 % rispetto ai livelli del 1990.

(5) La decisione 93/389/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup> ha istituito un meccanismo di controllo delle emissioni di CO<sub>2</sub> e degli altri gas ad effetto serra nella Comunità.

(6) Si prevede che le emissioni di CO<sub>2</sub> nella Comunità provocate dal consumo di energia aumentino del 3 % tra il 1995 e il 2000, nell'ipotesi di una crescita economica normale; in base al suddetto impegno di Kyoto è necessario adottare misure complementari; fra le misure veramente efficaci a tal fine figurano il ricorso in misura assai più estesa alle energie rinnovabili nonché l'efficienza energetica.

(7) Nella sessione del 25 e 26 giugno 1996, il Consiglio ha osservato che nel quadro dei negoziati diretti alla stesura del protocollo, in forza del Mandato di Berlino, il secondo rapporto di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici (Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change — SAR IPCC) ha concluso che l'analisi dei fatti indica una precisa influenza umana sui cambiamenti climatici globali e ha ribadito la necessità di intervenire rapidamente con il massimo raggio di azione possibile; il Consiglio ha inoltre osservato che esistono significative opportunità da cogliere «senza rimpianti» ed ha chiesto alla Commissione di individuare le misure da adottare a livello comunitario.

(8) La Commissione ha comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio, con il Libro verde dell'11 gennaio 1995 e il Libro bianco del 13 dicembre 1995, le sue opinioni sul futuro della politica energetica nella Comunità e sul ruolo che dovrebbero avere le fonti energetiche rinnovabili.

(9) Nella sua risoluzione del 4 luglio 1996 su un piano d'azione della Comunità per le fonti energetiche rinnovabili <sup>(5)</sup>, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad attuare un piano di azione comunitario per promuovere le fonti energetiche rinnovabili.

<sup>(1)</sup> GU C 214 del 10.7.1998, pag. 44.

<sup>(2)</sup> GU C 315 del 13.10.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 1999 (GU C 175 del 21.6.1999, pag. 262), posizione comune del Consiglio del 28 giugno 1999 (GU C 243 del 27.8.1999, pag. 47) e decisione del Parlamento europeo del 6 ottobre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 24 gennaio 2000 e decisione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2000.

<sup>(4)</sup> GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU C 211 del 22.7.1996, pag. 27.

- (10) Con il Libro verde del 20 novembre 1996 e con il Libro bianco del 26 novembre 1997 intitolato «Energia per il futuro: Le fonti energetiche rinnovabili», la Commissione ha avviato un processo per sviluppare una strategia ed un piano di azione della Comunità relativo alle fonti energetiche rinnovabili come è stato previsto, unitamente ad una campagna di lancio, nel suo Libro bianco.
- (11) Nella risoluzione del 15 maggio 1997 <sup>(1)</sup> sul Libro verde «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili», il Parlamento europeo ha sollecitato la Commissione ad approvare rapidamente un programma ALTENER II rafforzato; nella sua risoluzione del 18 giugno 1998 <sup>(2)</sup> sulla comunicazione della Commissione «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili — Libro bianco per una strategia e un piano d'azione della Comunità» ha sollecitato un sostanziale aumento della dotazione finanziaria destinata al programma ALTENER nel programma quadro relativo all'energia.
- (12) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14 novembre 1996 <sup>(3)</sup> sul Libro bianco della Commissione intitolato «Una politica energetica per l'Unione europea» ha invitato la Commissione a definire un programma di aiuti finanziari destinato a promuovere le energie sostenibili.
- (13) Nella suddetta risoluzione del 15 maggio 1997 concernente il Libro verde sulle energie rinnovabili, il Parlamento europeo ha chiesto che fosse preso in esame il coordinamento delle politiche e iniziative nell'ambito delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, per rafforzare le potenziali sinergie esistenti ed evitare, nella misura del possibile, doppioni di iniziative.
- (14) L'articolo 8 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica <sup>(4)</sup> offre la possibilità agli Stati membri di promuovere la penetrazione sul mercato di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche rinnovabili attribuendo loro una priorità.
- (15) A norma dell'articolo 158 del trattato la Comunità deve sviluppare e proseguire la propria azione per rafforzare la sua coesione economica e sociale, in particolare ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, e quello delle regioni meno favorite; la sua azione copre, tra l'altro, il settore dell'energia.
- (16) Con la decisione 93/500/CEE <sup>(5)</sup> e la decisione 98/352/CE <sup>(6)</sup>, il Consiglio ha adottato un programma comunitario per la promozione delle energie rinnovabili nella Comunità (ALTENER) finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> aumentando la quota di mercato delle energie rinnovabili nonché il contributo di tale quota alla produzione globale di energia primaria nella Comunità.
- (17) La Comunità ha riconosciuto che il programma ALTENER costituisce un elemento importante della strategia comunitaria di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>.
- (18) È pertanto auspicabile prevedere nell'ambito del programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002), adottato con decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio <sup>(7)</sup>, un programma specifico di promozione, delle fonti energetiche rinnovabili; tale programma specifico sostituirebbe il corrispondente strumento attualmente in vigore.
- (19) Nell'attuazione della decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) <sup>(8)</sup>, la decisione 1999/170/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato «Energia, ambiente e sviluppo sostenibile (1998-2002)» <sup>(9)</sup>, attribuisce particolare importanza alle tecnologie relative all'efficienza energetica e alle fonti energetiche rinnovabili; il programma ALTENER è uno strumento complementare a tale programma.
- (20) Il programma ALTENER non modifica i progetti o i sistemi nazionali per la promozione delle energie rinnovabili; l'obiettivo è di aggiungere un aspetto comunitario che rappresenta un valore aggiunto.
- (21) Le fonti energetiche rinnovabili rappresentano una fonte d'energia importante per l'Unione europea, che offre un potenziale commerciale considerevole; il loro sviluppo dovrebbe pertanto essere accompagnato da una strategia specifica e da azioni mirate volte a far sì che siano al tempo stesso economicamente valide e competitive e, di conseguenza, a creare un ambiente favorevole agli investimenti.
- (22) Il crescente sfruttamento delle energie rinnovabili avrà un effetto positivo sia per l'ambiente che per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia; lo sviluppo libero e su vasta scala delle fonti energetiche rinnovabili consentirà di sfruttarne appieno il potenziale economico e sociale; è auspicabile una maggiore cooperazione internazionale per ottenere i migliori risultati.
- (23) Un rafforzamento del programma ALTENER rappresenta uno strumento indispensabile per sviluppare il potenziale delle fonti energetiche rinnovabili; le fonti energetiche rinnovabili dovrebbero coprire una congrua percentuale del mercato interno europeo dell'energia.
- (24) Per garantire una corretta attuazione della strategia e del piano d'azione della Comunità sino al 2010 in materia di fonti di energia rinnovabili, occorre che la Commissione disponga di meccanismi adeguati di sorveglianza e valutazione delle misure attuate.

<sup>(1)</sup> GU C 167 del 2.6.1997, pag. 160.

<sup>(2)</sup> GU C 210 del 6.7.1998, pag. 215.

<sup>(3)</sup> GU C 362 del 2.12.1996, pag. 279.

<sup>(4)</sup> GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU L 235 del 18.9.1993, pag. 41.

<sup>(6)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 53.

<sup>(7)</sup> GU L 7 del 13.1.1999, pag. 16.

<sup>(8)</sup> GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU L 64 del 12.3.1999, pag. 58.

(25) Le azioni mirate di cui all'articolo 2, lettera d) della presente decisione hanno lo scopo di favorire ed accelerare gli investimenti in nuove capacità operative per la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, fornendo un sostegno finanziario, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), per ridurre i costi periferici e di servizio dei progetti e consentendo così di superare gli ostacoli non tecnici; tali azioni agevolano in particolare l'accesso a consulenze specializzate, l'analisi di prospettive di mercato, la scelta del sito, le domande di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio, le iniziative prese dalle PMI in materia di investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili, l'elaborazione di un piano finanziario, la predisposizione delle gare di appalto, la formazione del personale tecnico e l'avviamento dell'esercizio.

(26) Tali azioni mirate riguardano la realizzazione di progetti nei settori della biomassa, in particolare coltivazioni energetiche, legname da riscaldamento, scarti agricoli e forestali, rifiuti urbani che non si prestano al riciclaggio, biocarburanti liquidi e biogas; dei sistemi solari di energia termica e fotovoltaica; dei sistemi solari passivi e attivi negli edifici; degli impianti idroelettrici di piccole dimensioni (meno di 10 MW); dell'energia mareomotrice, dell'energia eolica e dell'energia geotermica.

(27) Lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili può contribuire a creare un sistema energetico competitivo per l'intera Europa e a sviluppare un settore europeo delle fonti di energia rinnovabili che offra ampie possibilità di esportare tecnologia e know-how e di investimenti nei paesi terzi, con la partecipazione della Comunità nell'ambito di programmi di cooperazione.

(28) È politicamente ed economicamente, auspicabile aprire il programma ALTENER ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale secondo le conclusioni della riunione del Consiglio europeo di Copenaghen del 21-22 giugno 1993, confermate dai Consigli europei successivi, e la comunicazione presentata a questo riguardo dalla Commissione nel maggio 1994, ed anche a Cipro.

(29) Al fine di assicurare l'utilizzo efficiente dell'aiuto comunitario ed evitare una sovrapposizione di attività la Commissione garantirà che i progetti siano sottoposti ad una accurata valutazione preliminare e controllerà e valuterà sistematicamente l'andamento e i risultati dei progetti finanziati.

(30) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di attuazione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.

(31) La presente decisione stabilisce per tutta la durata del programma una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento principale nel corso della procedura di bilancio annuale ai sensi del punto 33

dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio <sup>(2)</sup>.

(32) La presente decisione sostituisce la decisione 98/352/CE del Consiglio, che deve essere di conseguenza abrogata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. Nell'ambito del programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia, la Comunità attua, per il periodo 1998-2002, un programma specifico per promuovere le fonti energetiche rinnovabili e per sostenere la realizzazione, entro il 2010, di una strategia comunitaria e un piano d'azione per le fonti energetiche rinnovabili (in prosieguo denominato «il programma ALTENER»).

Oltre agli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione del Consiglio 1999/21/CE, Euratom, il programma ALTENER ha i seguenti obiettivi:

- contribuire a creare le condizioni necessarie per attuare il piano d'azione comunitario per le fonti energetiche rinnovabili, in particolare le condizioni giuridiche, socioeconomiche e amministrative, inclusi i nuovi strumenti e meccanismi di mercato, particolarmente quelli menzionati nel Libro bianco della Commissione del 26 novembre 1997, compresa la campagna di lancio;
- promuovere gli investimenti privati e pubblici nei settori della produzione e dello sfruttamento delle energie ottenute da fonti rinnovabili.

Questi due obiettivi specifici concorrono al conseguimento dei seguenti obiettivi generali — complementari a quelli degli Stati membri — e priorità generali della Comunità: limitazione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, aumento della quota delle fonti energetiche rinnovabili per realizzare l'obiettivo indicativo del 12 % del consumo energetico lordo della Comunità nel 2010, riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia, sicurezza dell'approvvigionamento energetico, promozione dell'occupazione, sviluppo economico, coesione economica e sociale e sviluppo locale e regionale, compreso il rafforzamento del potenziale economico delle regioni remote e periferiche.

2. Nell'ambito del programma ALTENER è attribuito un finanziamento comunitario per azioni e misure rispondenti agli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

3. La dotazione finanziaria di massima per l'esecuzione del programma ALTENER per il periodo di cui al paragrafo 1 è di 77 milioni di euro.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

## Articolo 2

Il programma ALTENER finanzia le seguenti azioni e misure in materia di fonti energetiche rinnovabili:

- a) studi ed altre azioni, destinati ad attuare e completare altre misure comunitarie e degli Stati membri adottate per sviluppare il potenziale delle fonti energetiche rinnovabili. Tali studi ed azioni riguardano in particolare: la messa a punto di strategie settoriali e di mercato, l'elaborazione di norme e certificazioni, l'agevolazione di gare d'appalto riunite, le analisi comparative, fondate sul progetto, relative all'incidenza sull'ambiente e all'evoluzione dei costi e dei benefici a lungo termine tra l'utilizzo delle fonti energetiche tradizionali e di quelle rinnovabili, l'analisi delle condizioni giuridiche, socioeconomiche e amministrative, inclusa l'analisi di un eventuale ricorso a misure economiche e/o di incentivi fiscali atti a favorire la diffusione sul mercato delle energie rinnovabili, la predisposizione di una normativa appropriata per promuovere un clima favorevole agli investimenti e migliori metodi che consentano di valutare i costi e i benefici che non si riflettono nei prezzi di mercato;
- b) azioni pilota d'interesse comunitario volte a creare o ampliare le strutture e gli strumenti per lo sviluppo delle energie rinnovabili nell'ambito:
  - della pianificazione locale e regionale,
  - degli strumenti di pianificazione, progettazione e valutazione,
  - dei nuovi prodotti finanziari e di strumenti di mercato;
- c) misure volte a sviluppare le strutture dell'informazione, dell'insegnamento e della formazione; misure per promuovere lo scambio di esperienze e di know-how allo scopo di migliorare il coordinamento tra le attività internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali; istituzione di un sistema centralizzato di raccolta, d'attribuzione di priorità e di diffusione delle informazioni e di know-how relativi alle fonti energetiche rinnovabili;
- d) azioni mirate per favorire la diffusione sul mercato delle fonti energetiche rinnovabili nonché del relativo know-how, al fine di facilitare la transizione tra la dimostrazione e la commercializzazione e di promuovere gli investimenti, mediante un'attività di consulenza in materia di preparazione e presentazione di progetti esecutivi e per l'attuazione degli stessi;
- e) azioni di monitoraggio e valutazione volte a:
  - controllare l'attuazione della strategia e del piano d'azione della Comunità per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;
  - sostenere iniziative intraprese nell'ambito del piano di azione, in particolare per promuovere un miglior coordinamento e una maggiore sinergia tra le azioni, comprese tutte le attività finanziate dalla Comunità, nonché quelle finanziate da altri organismi, quali la Banca europea per gli investimenti;
  - valutare i progressi conseguiti dalla Comunità e formulare osservazioni su quelli realizzati dagli Stati membri in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;
  - valutare gli effetti e il rapporto costi-efficacia delle azioni nonché delle misure adottate nell'ambito del programma ALTENER. Nella valutazione si terrà anche conto degli aspetti ambientali e sociali, compresi gli effetti sull'occupazione.

## Articolo 3

1. Tutti i costi relativi alle azioni e misure di cui all'articolo 2, lettere a), c) ed e) sono a carico della Comunità. Nel caso di misure di cui all'articolo 2, lettera c) proposte da un organismo diverso dalla Commissione, la quota di finanziamento della Comunità non può superare il 50 % del costo totale della misura e l'importo rimanente può essere costituito di fondi pubblici o privati, oppure di una combinazione di entrambi.

2. La quota di finanziamento nell'ambito del programma ALTENER per le azioni e misure di cui all'articolo 2, lettera b), non può superare il 50 % del loro costo globale; l'importo rimanente può essere costituito da fondi pubblici o privati, oppure da una combinazione di entrambi.

3. La quota di finanziamento nell'ambito del programma ALTENER per le azioni e misure di cui all'articolo 2, lettera d), è stabilita annualmente per ciascuna azione mirata, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

## Articolo 4

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione finanziaria e dell'attuazione del programma ALTENER.

La Commissione assicura inoltre che le azioni di cui al programma ALTENER siano oggetto di una valutazione preliminare, di un controllo e di una valutazione finale al termine del progetto, per determinare l'impatto, il grado di attuazione e il conseguimento degli obiettivi originari.

La Commissione assicura che i beneficiari selezionati le sottopongano una relazione almeno ogni sei mesi o per i progetti di durata inferiore ad un anno, alla metà e in tutti i casi al termine del progetto.

La Commissione tiene informato il comitato di cui all'articolo 5 dell'evoluzione dei progetti.

2. Le condizioni e gli orientamenti per il finanziamento delle azioni e misure previste all'articolo 2 sono definiti annualmente tenendo conto:

- a) delle priorità indicate dalla Comunità e dagli Stati membri nei loro programmi di promozione delle fonti energetiche rinnovabili;
- b) del rapporto costi-efficacia, del potenziale di sviluppo delle energie rinnovabili e dei loro effetti sull'occupazione e sull'ambiente, in particolare sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>;
- c) per le azioni di cui all'articolo 2, lettera d), dei costi relativi per l'assistenza, della validità commerciale a lungo termine, della nuova capacità di produzione prevista e dell'entità dei vantaggi transregionali e/o transnazionali;
- d) dei principi enunciati nell'articolo 87 del trattato e dei pertinenti orientamenti comunitari sugli aiuti statali per la protezione ambientale.

Il comitato di cui all'articolo 5 assiste la Commissione nella definizione di tali condizioni e orientamenti.

## Articolo 5

Ai fini dell'attuazione del programma ALTENER la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 4 della decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio.

Quando è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento di procedura.

#### Articolo 6

L'esame e la valutazione, sia interna che esterna, dell'attuazione del programma ALTENER sono effettuati in base alle disposizioni dell'articolo 5 della decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio.

#### Articolo 7

Il programma ALTENER è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale, in base alle condizioni, in particolare finanziarie, stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione o negli stessi accordi di associazione in merito alla partecipazione a programmi comunitari.

Il programma ALTENER è aperto alla partecipazione di Cipro sulla base di stanziamenti supplementari secondo le stesse

norme applicate per i paesi EFTA/SEE, secondo le procedure da convenire con questo paese.

#### Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 9

La decisione 98/352/CE del Consiglio è abrogata.

#### Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2000.

*Per il Parlamento Europeo*

*La Presidente*

N. FONTAINE

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PINA MOURA

---

### Dichiarazione congiunta

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che nell'ambito della prossima revisione del programma dovrebbe essere presa in esame l'apertura del programma ALTENER ai paesi mediterranei associati di cui al programma MEDA.

---

**DECISIONE N. 647/2000/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 28 febbraio 2000**  
**che adotta un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica («SAVE»)**  
**(1998-2002)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>, alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 6 dicembre 1999,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 174 del trattato prevede, tra gli obiettivi dell'azione comunitaria, l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.
- (2) Nella sessione del 29 ottobre 1990, il Consiglio ha fissato l'obiettivo di stabilizzare entro il 2000 le emissioni globali di CO<sub>2</sub> nell'insieme della Comunità ai livelli del 1990.
- (3) Il protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici contiene ulteriori impegni della Comunità e degli Stati membri per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra.
- (4) Per conseguire riduzioni significative delle emissioni di CO<sub>2</sub> nella Comunità, occorrerà uno sforzo supplementare poiché si stima che le emissioni di CO<sub>2</sub> nella Comunità, dovute al consumo di energia, aumenteranno del 3 % circa nel periodo 1995-2000, nell'ipotesi di una crescita economica normale; sono pertanto indispensabili misure addizionali.
- (5) La decisione 93/389/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup> ha istituito un meccanismo di controllo delle emissioni di CO<sub>2</sub> e degli altri gas ad effetto serra nella Comunità.
- (6) La Commissione, nella sua comunicazione dell'8 febbraio 1990 sull'energia e l'ambiente, ha sottolineato che l'efficienza energetica è la pietra angolare degli sforzi futuri intesi a ridurre l'impatto negativo dell'energia

sull'ambiente; la Commissione, nella comunicazione del 29 aprile 1998 su «L'efficienza energetica nella Comunità europea — verso una strategia per l'uso razionale dell'energia», ha sottolineato il potenziale economico di efficienza energetica allo scopo di focalizzare nuovamente l'attenzione sulla promozione dell'efficienza energetica.

- (7) È urgente migliorare la gestione dell'energia, affinché si possa in particolare sfruttare l'ampio potenziale di riduzione dell'intensità energetica, per contribuire alla protezione dell'ambiente, ad una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento energetico e ad uno sviluppo sostenibile.
- (8) La Commissione ha comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio, mediante il Libro verde dell'11 gennaio 1995 e il Libro bianco del 13 dicembre 1995, le sue opinioni sul futuro della politica energetica nella Comunità e sul ruolo del risparmio energetico e delle misure di efficienza energetica.
- (9) A norma dell'articolo 158 del trattato, la Comunità deve sviluppare e proseguire la propria azione volta a rafforzare la coesione economica e sociale e, in particolare, ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite; tali azioni coprono tra l'altro il settore dell'energia.
- (10) Con la decisione 91/565/CEE <sup>(5)</sup> e la decisione 96/737/CEE <sup>(6)</sup> il Consiglio ha adottato un programma comunitario di efficienza energetica (SAVE) per rafforzare nella Comunità le infrastrutture di efficienza energetica.
- (11) Il programma SAVE è uno strumento importante e necessario per promuovere ulteriormente l'efficienza energetica.
- (12) È pertanto auspicabile prevedere nell'ambito del programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002), adottato con la decisione n. 1999/21/CE, Euratom del Consiglio <sup>(7)</sup>, un programma specifico per incoraggiare l'utilizzo razionale ed efficiente delle risorse energetiche; tale programma specifico sostituirebbe lo strumento corrispondente attualmente in vigore.

<sup>(1)</sup> GU C 214 del 10.7.1998, pag. 44.

<sup>(2)</sup> GU C 315 del 13.10.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 1999 (GU C 175 del 21.6.1999, pag. 269), posizione comune del Consiglio del 28 giugno 1999 (GU C 232 del 13.8.1999, pag. 20) e decisione del Parlamento europeo del 6 ottobre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 24 gennaio 2000 e decisione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2000.

<sup>(4)</sup> GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU L 307 dell'8.11.1991, pag. 34.

<sup>(6)</sup> GU L 335 del 24.12.1996, pag. 50.

<sup>(7)</sup> GU L 7 del 13.1.1999, pag. 16.

- (13) La Comunità ha riconosciuto che il programma SAVE è un elemento importante della strategia comunitaria di riduzione del CO<sub>2</sub>; secondo la comunicazione della Commissione dell'8 maggio 1991 sulle attività di programmazione energetica della Comunità europea a livello regionale, le conclusioni del Consiglio su questa comunicazione e la risoluzione del Parlamento europeo del 16 luglio 1993 <sup>(1)</sup> si devono continuare, ampliare e utilizzare dette attività a sostegno della strategia energetica comunitaria; questa iniziativa per le regioni sarà ora interamente incorporata.
- (14) In attuazione della decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) <sup>(2)</sup>, la decisione 1999/170/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato «Energia, ambiente e sviluppo sostenibile» (1998-2002) <sup>(3)</sup>, attribuisce particolare importanza alle tecnologie relative all'efficienza energetica e alle fonti energetiche rinnovabili. Il programma SAVE II è uno strumento complementare a tale programma.
- (15) Il programma SAVE è volto a migliorare l'intensità energetica del consumo finale di un ulteriore 1 % all'anno rispetto ai risultati che sarebbero stati altrimenti raggiunti.
- (16) Nella sessione del 15 e 16 dicembre 1994 il Consiglio ha dichiarato che l'obiettivo di stabilizzazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> può essere conseguito solo con un insieme di misure coordinate per il miglioramento dell'efficienza energetica e l'uso razionale dell'energia, con riferimento alla domanda e all'offerta, a tutti i livelli di produzione, conversione, trasporto e consumo di energia, nonché per lo sfruttamento di energie rinnovabili e che rientrano fra queste misure i programmi di gestione locale dell'energia.
- (17) Nella sua risoluzione del 10 ottobre 1995 sul Libro verde della Commissione sulla politica energetica <sup>(4)</sup>, il Parlamento europeo ha chiesto la formulazione di obiettivi e di un programma comune in materia di efficienza e risparmio energetico, compatibilmente con gli obiettivi in materia di emissioni dei gas responsabili dell'effetto serra concordati a Rio de Janeiro (1992), Berlino (1995), e successivamente a Kyoto (1997); esso ha altresì chiesto un programma SAVE II con un notevole incremento degli stanziamenti rispetto al programma SAVE I e ha invitato la Commissione a definire il ruolo che essa intende svolgere in materia di risparmio e di efficienza energetica attraverso l'elaborazione di progetti concreti.
- (18) Il miglioramento dell'efficienza energetica avrà un impatto positivo per l'ambiente e la sicurezza dell'approvvigionamento, che sono per natura globali. È necessario, al fine di conseguire i massimi risultati, un elevato livello di cooperazione internazionale.
- (19) Entro il 2000 si potrebbero evitare tra 180 e 200 milioni di tonnellate di emissioni di CO<sub>2</sub> grazie ad un miglioramento del 5 % dell'intensità energetica della domanda finale, rispetto a quanto normalmente previsto. Tali cifre potrebbero essere aumentate attraverso un uso più efficiente e razionale delle fonti di energia.
- (20) È politicamente ed economicamente auspicabile aprire il programma SAVE ai paesi associati dell'Europa centrale ed orientale, secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 21-22 giugno 1993, confermate dai successivi Consigli europei, e la comunicazione al riguardo presentata dalla Commissione nel maggio 1994, ed anche a Cipro.
- (21) Al fine di assicurare l'utilizzo efficiente dell'aiuto comunitario la Commissione garantirà che i progetti siano sottoposti ad una accurata valutazione preliminare e controllerà e valuterà sistematicamente l'andamento e i risultati dei progetti finanziati nonché delle azioni complementari nel settore delle fonti energetiche rinnovabili.
- (22) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di attuazione conferite alla Commissione <sup>(5)</sup>.
- (23) La presente decisione stabilisce per tutta la durata del programma una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento principale, nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio <sup>(6)</sup>.
- (24) La presente decisione sostituisce la decisione n. 96/737/CE del Consiglio, che deve essere di conseguenza abrogata,

HANNO ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. Nell'ambito del programma quadro di azioni nel settore dell'energia, la Comunità attua, per il periodo 1998-2002, un programma specifico a sostegno di misure legislative e non legislative per incoraggiare un utilizzo razionale ed efficiente delle risorse energetiche (in prosieguo denominato «il programma SAVE»).

In aggiunta agli obiettivi prioritari elencati nell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione del Consiglio 1999/21/CE, Euratom, il programma SAVE è volto a:

a) incentivare misure di efficienza energetica in tutti i settori;

<sup>(1)</sup> GU C 255 del 20.9.1993, pag. 252.

<sup>(2)</sup> GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 64 del 12.3.1999, pag. 58.

<sup>(4)</sup> GU C 287 del 30.10.1995, pag. 34.

<sup>(5)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(6)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

- b) promuovere gli investimenti dei consumatori pubblici e privati e dell'industria a favore della conservazione dell'energia;
- c) creare le condizioni per migliorare l'intensità energetica del consumo finale.

2. Nell'ambito del programma SAVE, è attribuito un finanziamento comunitario per azioni e misure che rientrano negli obiettivi della presente decisione.

#### Articolo 2

Le seguenti categorie di azioni e di misure in materia di efficienza energetica sono finanziate nell'ambito del programma SAVE:

- a) studi ed altre azioni connesse finalizzati all'introduzione, all'esecuzione e al completamento e alla valutazione degli effetti delle misure comunitarie (quali accordi volontari, compresi gli obiettivi associati e il loro monitoraggio, mandati ad organismi di normalizzazione, acquisti in cooperazione e legislazione) adottate per migliorare l'efficienza energetica, studi relativi agli effetti del prezzo dell'energia sull'efficienza energetica e studi volti a introdurre il criterio di efficienza energetica nei programmi comunitari, e studi che implicino un coordinamento a livello internazionale;
- b) azioni pilota settoriali mirate per accelerare gli investimenti a fini di efficienza energetica e/o migliorare le abitudini di consumo che saranno realizzate da imprese o organizzazioni pubbliche e private, inclusi, ove opportuno, centri o agenzie energetiche locali e indipendenti nonché attraverso le esistenti reti comunitarie o associazioni temporanee di organizzazioni e/o imprese costituite per realizzare i progetti;
- c) misure proposte dalla Commissione per incoraggiare lo scambio di esperienze al fine di migliorare il coordinamento tra attività internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali, usando mezzi idonei per diffondere l'informazione;
- d) misure quali quelle di cui alla lettera c), ma proposte da soggetti diversi dalla Commissione;
- e) controllo dei progressi in materia di efficienza energetica nella Comunità e nei singoli Stati membri e valutazione e controllo permanenti delle azioni e delle misure adottate nell'ambito del programma SAVE, incluse, tra l'altro, misurazioni effettive (come l'audit in materia energetica) prima e dopo l'attuazione di misure, interventi, incentivi, e simili;
- f) azioni specifiche a favore della gestione dell'energia a livello regionale e urbano e a favore di una maggiore coesione tra gli Stati membri e le regioni in materia di efficienza energetica.

#### Articolo 3

1. Tutti i costi relativi alle azioni e alle misure di cui all'articolo 2, lettere a), c) ed e), sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

2. La quota di finanziamento per le azioni e le misure di cui all'articolo 2, lettere b), d), ed f), non può superare il 50 % del loro costo globale.

3. Il saldo del finanziamento per le azioni e le misure di cui all'articolo 2, lettere b), d), ed f), può essere costituito da fondi pubblici o privati oppure da una combinazione di entrambi.

#### Articolo 4

1. La dotazione finanziaria di massima per l'esecuzione del programma SAVE ammonta a 66 milioni di EUR per il periodo di cui all'articolo 1.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

#### Articolo 5

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione finanziaria e dell'attuazione del programma SAVE.

La Commissione assicura inoltre che le azioni di cui al programma SAVE siano oggetto di una valutazione preliminare, un controllo e una valutazione finale al termine del progetto per determinare l'impatto, il grado di attuazione e il conseguimento degli obiettivi originari.

2. I beneficiari selezionati presentano una relazione alla Commissione, ogni sei mesi e al termine del progetto.

3. Le condizioni e gli orientamenti da applicare a sostegno di tutte le azioni e le misure previste dall'articolo 2 sono definiti ogni anno tenendo conto:

- del rapporto costi-efficacia del potenziale di risparmio e dell'impatto ambientale, in particolare la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>,
- dell'elenco di priorità di cui all'articolo 7,
- della coesione degli Stati membri nel settore dell'efficienza energetica.

Il comitato di cui all'articolo 6 assiste la Commissione nella definizione di tali condizioni e orientamenti.

#### Articolo 6

La Commissione è assistita, per l'attuazione del programma SAVE, dal comitato di cui all'articolo 4 della decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio.

Quando viene fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento di procedura.

*Articolo 7*

La Commissione elabora ogni anno un elenco di priorità per il finanziamento nell'ambito del programma SAVE. L'elenco tiene conto della complementarità tra il programma SAVE e i programmi nazionali sulla base delle informazioni fornite annualmente in forma sintetica da ciascuno Stato membro. È data priorità ai settori dove questa complementarità è massima.

Il comitato di cui all'articolo 6 assiste la Commissione nella definizione dell'elenco di priorità.

*Articolo 8*

L'esame e la valutazione, sia interna che esterna, dell'attuazione del programma SAVE sono effettuati in base alle disposizioni dell'articolo 5 della decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio.

*Articolo 9*

Il programma SAVE è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale, in base alle condizioni, in particolare finanziarie, stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione o negli stessi accordi di associazione in merito alla partecipazione a programmi comunitari.

Il programma SAVE è aperto alla partecipazione di Cipro sulla base di stanziamenti supplementari secondo le stesse norme applicate per i paesi EFTA/SEE, e secondo le procedure da convenire con tale paese.

*Articolo 10*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 11*

La decisione 96/737/CE del Consiglio è abrogata.

*Articolo 12*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2000.

*Per il Parlamento europeo*

*La Presidente*

N. FONTAINE

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PINA MOURA

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 648/2000 DELLA COMMISSIONE****del 29 marzo 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC                          | Codice paesi terzi <sup>(1)</sup> | Valore forfettario all'importazione |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00                         | 052                               | 166,0                               |
|                                    | 204                               | 105,0                               |
|                                    | 999                               | 135,5                               |
| 0707 00 05                         | 052                               | 109,0                               |
|                                    | 068                               | 130,6                               |
|                                    | 628                               | 146,6                               |
|                                    | 999                               | 128,7                               |
| 0709 90 70                         | 052                               | 100,9                               |
|                                    | 204                               | 54,2                                |
|                                    | 628                               | 113,7                               |
|                                    | 999                               | 89,6                                |
| 0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 | 052                               | 49,6                                |
|                                    | 204                               | 36,3                                |
|                                    | 212                               | 44,3                                |
|                                    | 220                               | 28,2                                |
|                                    | 624                               | 53,3                                |
|                                    | 999                               | 42,3                                |
|                                    | 0805 30 10                        | 052                                 |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 220                               | 72,1                                |
|                                    | 600                               | 74,1                                |
|                                    | 999                               | 60,5                                |
|                                    | 039                               | 90,1                                |
|                                    | 388                               | 94,9                                |
|                                    | 400                               | 90,0                                |
|                                    | 404                               | 86,1                                |
|                                    | 508                               | 84,9                                |
|                                    | 512                               | 94,1                                |
|                                    | 528                               | 90,4                                |
|                                    | 720                               | 66,3                                |
| 0808 20 50                         | 999                               | 87,1                                |
|                                    | 388                               | 70,7                                |
|                                    | 512                               | 74,1                                |
|                                    | 528                               | 70,6                                |
|                                    | 999                               | 71,8                                |

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 649/2000 DELLA COMMISSIONE****del 29 marzo 2000****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentatreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1489/1999 della Commissione, del 7 luglio 1999, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(2)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1489/1999, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentatreesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la trentatreesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1489/1999, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 51,875 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.

**REGOLAMENTO (CE) N. 650/2000 DELLA COMMISSIONE**

**del 29 marzo 2000**

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

| Codice NC                 | Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato | Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato | Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup> |
|---------------------------|--|---|---|
| 1703 10 00 <sup>(1)</sup> | 7,80   | 0,00  | —   |
| 1703 90 00 <sup>(1)</sup> | 7,98   | —   | 0,23  |

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 651/2000 DELLA COMMISSIONE****del 29 marzo 2000****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2038/1999, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 19 dello stesso regolamento; in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(3)</sup>; tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999; lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel

settore dello zucchero <sup>(4)</sup>; l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

<sup>(4)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 29 marzo 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

| Codice prodotto | Importo della restituzione         |
|-----------------|------------------------------------|
|                 | — EUR/100 kg —                     |
| 1701 11 90 9100 | 43,23 <sup>(1)</sup>               |
| 1701 11 90 9910 | 42,67 <sup>(1)</sup>               |
| 1701 11 90 9950 | <sup>(2)</sup>                     |
| 1701 12 90 9100 | 43,23 <sup>(1)</sup>               |
| 1701 12 90 9910 | 42,67 <sup>(1)</sup>               |
| 1701 12 90 9950 | <sup>(2)</sup>                     |
|                 | — EUR/1 % di saccarosio × 100 kg — |
| 1701 91 00 9000 | 0,4699                             |
|                 | — EUR/100 kg —                     |
| 1701 99 10 9100 | 46,99                              |
| 1701 99 10 9910 | 48,60                              |
| 1701 99 10 9950 | 46,39                              |
|                 | — EUR/1 % di saccarosio × 100 kg — |
| 1701 99 90 9100 | 0,4699                             |

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 652/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 marzo 2000**

**che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2000.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

## ALLEGATO

| Rubrica | Designazione delle merci   | Livello dei valori unitari/100 kg netto |                                |                                   |                            |                        |                      |                        |
|---------|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|         | Merci, varietà, codici NC  | a)<br>b)<br>c)                          | EUR<br>FIM<br>SEK              | ATS<br>FRF<br>BEF/LUF             | DEM<br>IEP<br>GBP          | DKK<br>ITL             | GRD<br>NLG           | ESP<br>PTE             |
| 1.10    | Patate di primizia<br>0701 90 50   | a)<br>b)<br>c)                          | 39,22<br>233,18<br>328,45      | 539,66<br>257,26<br>1 582,07      | 76,70<br>30,89<br>23,98    | 292,06<br>75 937,60    | 13 106,82<br>86,43   | 6 525,41<br>7 862,60   |
| 1.30    | Cipolle, diverse dalle cipolle da semina<br>0703 10 19   | a)<br>b)<br>c)                          | 30,47<br>181,17<br>255,20      | 419,29<br>199,88<br>1 229,21      | 59,60<br>24,00<br>18,63    | 226,92<br>59 000,66    | 10 183,51<br>67,15   | 5 070,00<br>6 108,95   |
| 1.40    | Agli<br>0703 20 00   | a)<br>b)<br>c)                          | 120,47<br>716,27<br>1 008,92   | 1 657,67<br>790,22<br>4 859,65    | 235,61<br>94,88<br>73,67   | 897,11<br>233 257,80   | 40 260,27<br>265,48  | 20 044,12<br>24 151,59 |
| 1.50    | Porri<br>ex 0703 90 00   | a)<br>b)<br>c)                          | 42,84<br>254,70<br>358,77      | 589,47<br>281,00<br>1 728,09      | 83,78<br>33,74<br>26,20    | 319,01<br>82 946,52    | 14 316,56<br>94,40   | 7 127,69<br>8 588,31   |
| 1.60    | Cavolfiori<br>0704 10 00   | a)<br>b)<br>c)                          | 55,28<br>328,68<br>462,97      | 760,67<br>362,61<br>2 229,99      | 108,12<br>43,54<br>33,80   | 411,66<br>107 037,01   | 18 474,58<br>121,82  | 9 197,82<br>11 082,64  |
| 1.70    | Cavoletti di Bruxelles<br>0704 20 00   | a)<br>b)<br>c)                          | 59,69<br>354,90<br>499,90      | 821,35<br>391,54<br>2 407,89      | 116,74<br>47,01<br>36,50   | 444,51<br>115 575,96   | 19 948,40<br>131,54  | 9 931,58<br>11 966,77  |
| 1.80    | Cavoli bianchi e cavoli rossi<br>0704 90 10  | a)<br>b)<br>c)                          | 40,49<br>240,74<br>339,10      | 557,15<br>265,60<br>1 633,35      | 79,19<br>31,89<br>24,76    | 301,52<br>78 399,19    | 13 531,69<br>89,23   | 6 736,94<br>8 117,48   |
| 1.90    | Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L.<br>convar. botrytis (L.) Alef var. italica<br>Plenck]<br>ex 0704 90 90 | a)<br>b)<br>c)                          | 105,95<br>629,95<br>887,33     | 1 457,90<br>694,99<br>4 274,01    | 207,22<br>83,44<br>64,79   | 789,00<br>205 147,81   | 35 408,49<br>233,48  | 17 628,60<br>21 241,07 |
| 1.100   | Cavoli cinesi<br>ex 0704 90 90   | a)<br>b)<br>c)                          | 93,37<br>555,14<br>781,95      | 1 284,76<br>612,45<br>3 766,43    | 182,61<br>73,53<br>57,09   | 695,30<br>180 784,30   | 31 203,35<br>205,75  | 15 535,01<br>18 718,46 |
| 1.110   | Lattughe a cappuccio<br>0705 11 00   | a)<br>b)<br>c)                          | 152,67<br>907,73<br>1 278,61   | 2 100,79<br>1 001,45<br>6 158,69  | 298,60<br>120,24<br>93,36  | 1 136,92<br>295 610,34 | 51 022,31<br>336,44  | 25 402,15<br>30 607,59 |
| 1.120   | Indivie<br>ex 0705 29 00   | a)<br>b)<br>c)                          | 21,82<br>129,74<br>182,74      | 300,25<br>143,13<br>880,22        | 42,68<br>17,18<br>13,34    | 162,49<br>42 249,41    | 7 292,24<br>48,08    | 3 630,54<br>4 374,52   |
| 1.130   | Carote<br>ex 0706 10 00  | a)<br>b)<br>c)                          | 46,25<br>274,97<br>387,31      | 636,36<br>303,36<br>1 865,58      | 90,45<br>36,42<br>28,28    | 344,39<br>89 545,52    | 15 455,55<br>101,91  | 7 694,75<br>9 271,57   |
| 1.140   | Ravanelli<br>ex 0706 90 90   | a)<br>b)<br>c)                          | 125,30<br>744,98<br>1 049,36   | 1 724,13<br>821,90<br>5 054,48    | 245,06<br>98,68<br>76,62   | 933,08<br>242 609,21   | 41 874,32<br>276,12  | 20 847,70<br>25 119,83 |
| 1.160   | Piselli (Pisum sativum)<br>0708 10 00  | a)<br>b)<br>c)                          | 336,01<br>1 997,82<br>2 814,08 | 4 623,60<br>2 204,08<br>13 554,60 | 657,18<br>264,63<br>205,47 | 2 502,23<br>650 605,70 | 112 294,48<br>740,47 | 55 907,33<br>67 363,92 |

| Rubrica | Designazione delle merci   | Livello dei valori unitari/100 kg netto |                                    |                                     |                                  |                           |                        |                          |
|---------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
|         | Merci, varietà, codici NC  | a)<br>b)<br>c)                          | EUR<br>FIM<br>SEK                  | ATS<br>FRF<br>BEF/LUF               | DEM<br>IEP<br>GBP                | DKK<br>ITL                | GRD<br>NLG             | ESP<br>PTE               |
| 1.170   | Fagioli:   |   |                                    |                                     |                                  |                           |                        |                          |
| 1.170.1 | Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)<br>ex 0708 20 00                            | a)<br>b)<br>c)                          | 193,32<br>1 149,41<br>1 619,03     | 2 660,10<br>1 268,08<br>7 798,39    | 378,10<br>152,25<br>118,21       | 1 439,61<br>374 314,10    | 64 606,57<br>426,01    | 32 165,26<br>38 756,60   |
| 1.170.2 | Fagioli (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)<br>ex 0708 20 00         | a)<br>b)<br>c)                          | 139,06<br>826,82<br>1 164,64       | 1 913,52<br>912,18<br>5 609,70      | 271,98<br>109,52<br>85,04        | 1 035,57<br>269 259,45    | 46 474,15<br>306,45    | 23 137,79<br>27 879,21   |
| 1.180   | Fave<br>ex 0708 90 00  | a)<br>b)<br>c)                          | 157,74<br>937,88<br>1 321,07       | 2 170,55<br>1 034,71<br>6 363,22    | 308,51<br>124,23<br>96,46        | 1 174,67<br>305 427,23    | 52 716,71<br>347,61    | 26 245,73<br>31 624,03   |
| 1.190   | Carciofi<br>0709 10 00   | a)<br>b)<br>c)                          | —<br>—<br>—                        | —<br>—<br>—                         | —<br>—<br>—                      | —<br>—<br>—               | —<br>—<br>—            | —<br>—<br>—              |
| 1.200   | Asparagi:  |   |                                    |                                     |                                  |                           |                        |                          |
| 1.200.1 | — verdi<br>ex 0709 20 00   | a)<br>b)<br>c)                          | 409,74<br>2 436,22<br>3 431,60     | 5 638,19<br>2 687,74<br>16 529,00   | 801,39<br>322,70<br>250,56       | 3 051,32<br>793 373,47    | 136 936,18<br>902,96   | 68 175,53<br>82 146,14   |
| 1.200.2 | — altri<br>ex 0709 20 00   | a)<br>b)<br>c)                          | 587,27<br>3 491,75<br>4 918,39     | 8 081,01<br>3 852,24<br>23 690,41   | 1 148,60<br>462,51<br>359,12     | 4 373,34<br>1 137 113,28  | 196 265,63<br>1 294,17 | 97 713,51<br>117 737,06  |
| 1.210   | Melanzane<br>0709 30 00  | a)<br>b)<br>c)                          | 178,96<br>1 064,05<br>1 498,80     | 2 462,55<br>1 173,91<br>7 219,26    | 350,02<br>140,94<br>109,43       | 1 332,70<br>346 516,23    | 59 808,67<br>394,38    | 29 776,56<br>35 878,40   |
| 1.220   | Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]<br>ex 0709 40 00 | a)<br>b)<br>c)                          | 51,23<br>304,62<br>429,08          | 704,99<br>336,07<br>2 066,77        | 100,20<br>40,35<br>31,33         | 381,53<br>99 202,47       | 17 122,34<br>112,90    | 8 524,59<br>10 271,45    |
| 1.230   | Funghi galletti o gallinacci<br>0709 51 30                                       | a)<br>b)<br>c)                          | 1 699,80<br>10 106,55<br>14 235,82 | 23 389,76<br>11 149,96<br>68 569,76 | 3 324,52<br>1 338,70<br>1 039,43 | 12 658,24<br>3 291 271,75 | 568 073,16<br>3 745,87 | 282 822,92<br>340 779,30 |
| 1.240   | Peperoni<br>0709 60 10   | a)<br>b)<br>c)                          | 226,43<br>1 346,27<br>1 896,32     | 3 115,69<br>1 485,26<br>9 133,99    | 442,85<br>178,32<br>138,46       | 1 686,17<br>438 421,48    | 75 671,50<br>498,98    | 37 674,08<br>45 394,30   |
| 1.250   | Finocchi<br>0709 90 50   | a)<br>b)<br>c)                          | 73,55<br>437,31<br>615,98          | 1 012,07<br>482,46<br>2 967,00      | 143,85<br>57,93<br>44,98         | 547,72<br>142 412,66      | 24 580,41<br>162,08    | 12 237,69<br>14 745,45   |
| 1.270   | Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)<br>0714 20 10         | a)<br>b)<br>c)                          | 57,84<br>343,92<br>484,44          | 795,94<br>379,43<br>2 333,40        | 113,13<br>45,56<br>35,37         | 430,75<br>112 000,44      | 19 331,26<br>127,47    | 9 624,33<br>11 596,56    |
| 2.10    | Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi<br>ex 0802 40 00                     | a)<br>b)<br>c)                          | 176,48<br>1 049,30<br>1 478,02     | 2 428,42<br>1 157,63<br>7 119,19    | 345,16<br>138,99<br>107,92       | 1 314,23<br>341 712,93    | 58 979,62<br>388,91    | 29 363,80<br>35 381,06   |
| 2.30    | Ananas, freschi<br>ex 0804 30 00   | a)<br>b)<br>c)                          | 70,64<br>419,98<br>591,58          | 971,98<br>463,34<br>2 849,46        | 138,15<br>55,63<br>43,19         | 526,02<br>136 770,95      | 23 606,65<br>155,66    | 11 752,89<br>14 161,31   |

| Rubrica | Designazione delle merci  | Livello dei valori unitari/100 kg netto |                              |                                |                           |                        |                     |                        |
|---------|---|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|         | Merci, varietà, codici NC   | a)<br>b)<br>c)                          | EUR<br>FIM<br>SEK            | ATS<br>FRF<br>BEF/LUF          | DEM<br>IEP<br>GBP         | DKK<br>ITL             | GRD<br>NLG          | ESP<br>PTE             |
| 2.40    | Avocadi, freschi<br>ex 0804 40 00   | a)<br>b)<br>c)                          | 128,82<br>765,92<br>1 078,85 | 1 772,58<br>844,99<br>5 196,51 | 251,95<br>101,45<br>78,77 | 959,30<br>249 426,82   | 43 051,04<br>283,88 | 21 433,55<br>25 825,73 |
| 2.50    | Gouaiave e manghi, freschi<br>ex 0804 50 00   | a)<br>b)<br>c)                          | 115,71<br>687,97<br>969,06   | 1 592,19<br>759,00<br>4 667,69 | 226,31<br>91,13<br>70,76  | 861,67<br>224 043,67   | 38 669,91<br>254,99 | 19 252,34<br>23 197,55 |
| 2.60    | Arance dolci, fresche:  |   |                              |                                |                           |                        |                     |                        |
| 2.60.1  | — Sanguigne e semisanguigne<br>0805 10 10   | a)<br>b)<br>c)                          | —<br>—<br>—                  | —<br>—<br>—                    | —<br>—<br>—               | —<br>—<br>—            | —<br>—<br>—         | —<br>—<br>—            |
| 2.60.2  | — Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin<br>0805 10 30 | a)<br>b)<br>c)                          | —<br>—<br>—                  | —<br>—<br>—                    | —<br>—<br>—               | —<br>—<br>—            | —<br>—<br>—         | —<br>—<br>—            |
| 2.60.3  | — altre<br>0805 10 50   | a)<br>b)<br>c)                          | —<br>—<br>—                  | —<br>—<br>—                    | —<br>—<br>—               | —<br>—<br>—            | —<br>—<br>—         | —<br>—<br>—            |
| 2.70    | Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:                |   |                              |                                |                           |                        |                     |                        |
| 2.70.1  | — Clementine<br>0805 20 10  | a)<br>b)<br>c)                          | 55,56<br>330,37<br>465,36    | 764,59<br>364,48<br>2 241,49   | 108,68<br>43,76<br>33,98  | 413,79<br>107 588,84   | 18 569,82<br>122,45 | 9 245,24<br>11 139,78  |
| 2.70.2  | — Monreal e satsuma<br>0805 20 30   | a)<br>b)<br>c)                          | 98,99<br>588,54<br>829,01    | 1 362,08<br>649,31<br>3 993,09 | 193,60<br>77,96<br>60,53  | 737,14<br>191 663,82   | 33 081,15<br>218,14 | 16 469,90<br>19 844,93 |
| 2.70.3  | — Mandarini e wilkings<br>0805 20 50  | a)<br>b)<br>c)                          | 67,70<br>402,54<br>567,01    | 931,61<br>444,10<br>2 731,12   | 132,42<br>53,32<br>41,40  | 504,18<br>131 090,90   | 22 626,28<br>149,20 | 11 264,80<br>13 573,19 |
| 2.70.4  | — Tangerini e altri<br>ex 0805 20 70<br>ex 0805 20 90   | a)<br>b)<br>c)                          | 68,68<br>408,34<br>575,17    | 945,02<br>450,49<br>2 770,43   | 134,32<br>54,09<br>42,00  | 511,43<br>132 977,60   | 22 951,92<br>151,34 | 11 426,92<br>13 768,54 |
| 2.85    | Limette (Citrus aurantifolia), fresche<br>ex 0805 30 90   | a)<br>b)<br>c)                          | 143,24<br>851,69<br>1 199,67 | 1 971,09<br>939,62<br>5 778,47 | 280,16<br>112,81<br>87,59 | 1 066,73<br>277 360,03 | 47 872,31<br>315,67 | 23 833,88<br>28 717,94 |
| 2.90    | Pompelmi e pomeli, freschi:   |   |                              |                                |                           |                        |                     |                        |
| 2.90.1  | — bianchi<br>ex 0805 40 00  | a)<br>b)<br>c)                          | 43,33<br>257,61<br>362,86    | 596,19<br>284,21<br>1 747,80   | 84,74<br>34,12<br>26,49   | 322,65<br>83 892,58    | 14 479,85<br>95,48  | 7 208,99<br>8 686,26   |
| 2.90.2  | — rosei<br>ex 0805 40 00  | a)<br>b)<br>c)                          | 57,39<br>341,20<br>480,61    | 789,64<br>376,43<br>2 314,93   | 112,24<br>45,19<br>35,09  | 427,35<br>111 114,21   | 19 178,30<br>126,46 | 9 548,18<br>11 504,80  |
| 2.100   | Uva da tavola<br>ex 0806 10 10  | a)<br>b)<br>c)                          | 126,47<br>751,97<br>1 059,21 | 1 740,30<br>829,61<br>5 101,90 | 247,36<br>99,61<br>77,34  | 941,83<br>244 885,49   | 42 267,21<br>278,71 | 21 043,30<br>25 355,52 |

| Rubrica | Designazione delle merci  | Livello dei valori unitari/100 kg netto |                                    |                                     |                                  |                           |                        |                          |
|---------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
|         | Merci, varietà, codici NC   | a)<br>b)<br>c)                          | EUR<br>FIM<br>SEK                  | ATS<br>FRF<br>BEF/LUF               | DEM<br>IEP<br>GBP                | DKK<br>ITL                | GRD<br>NLG             | ESP<br>PTE               |
| 2.110   | Cocomeri<br>0807 11 00  | a)<br>b)<br>c)                          | 64,59<br>384,05<br>540,96          | 888,81<br>423,70<br>2 605,63        | 126,33<br>50,87<br>39,50         | 481,01<br>125 067,55      | 21 586,65<br>142,34    | 10 747,20<br>12 949,53   |
| 2.120   | Meloni:   |   |                                    |                                     |                                  |                           |                        |                          |
| 2.120.1 | — Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro<br>ex 0807 19 00 | a)<br>b)<br>c)                          | 53,68<br>319,16<br>449,56          | 738,63<br>352,11<br>2 165,39        | 104,99<br>42,28<br>32,82         | 399,74<br>103 936,07      | 17 939,35<br>118,29    | 8 931,35<br>10 761,57    |
| 2.120.2 | — altri<br>ex 0807 19 00  | a)<br>b)<br>c)                          | 156,72<br>931,82<br>1 312,54       | 2 156,53<br>1 028,02<br>6 322,13    | 306,52<br>123,43<br>95,84        | 1 167,09<br>303 454,95    | 52 376,29<br>345,37    | 26 076,25<br>31 419,82   |
| 2.140   | Pere:   |   |                                    |                                     |                                  |                           |                        |                          |
| 2.140.1 | Pere — Nashi ( <i>Pyrus pyrifolia</i> )<br>ex 0808 20 50  | a)<br>b)<br>c)                          | —<br>—<br>—                        | —<br>—<br>—                         | —<br>—<br>—                      | —<br>—<br>—               | —<br>—<br>—            | —<br>—<br>—              |
| 2.140.2 | altri<br>ex 0808 20 50  | a)<br>b)<br>c)                          | —<br>—<br>—                        | —<br>—<br>—                         | —<br>—<br>—                      | —<br>—<br>—               | —<br>—<br>—            | —<br>—<br>—              |
| 2.150   | Albicocche<br>ex 0809 10 00   | a)<br>b)<br>c)                          | 495,26<br>2 944,68<br>4 147,80     | 6 814,93<br>3 248,69<br>19 978,74   | 968,64<br>390,05<br>302,85       | 3 688,15<br>958 957,08    | 165 515,89<br>1 091,41 | 82 404,33<br>99 290,72   |
| 2.160   | Ciliege<br>0809 20 95<br>0809 20 05   | a)<br>b)<br>c)                          | 377,09<br>2 242,08<br>3 158,13     | 5 188,87<br>2 473,55<br>15 211,77   | 737,52<br>296,98<br>230,59       | 2 808,15<br>730 148,05    | 126 023,48<br>831,00   | 62 742,50<br>75 599,76   |
| 2.170   | Pesche<br>0809 30 90  | a)<br>b)<br>c)                          | 367,57<br>2 185,49<br>3 078,42     | 5 057,90<br>2 411,12<br>14 827,83   | 718,91<br>289,49<br>224,77       | 2 737,27<br>711 719,02    | 122 842,63<br>810,02   | 61 158,87<br>73 691,61   |
| 2.180   | Pesche noci<br>ex 0809 30 10  | a)<br>b)<br>c)                          | 261,83<br>1 556,75<br>2 192,80     | 3 602,81<br>1 717,47<br>10 562,06   | 512,09<br>206,21<br>160,11       | 1 949,80<br>506 966,99    | 87 502,45<br>576,99    | 43 564,28<br>52 491,52   |
| 2.190   | Prugne<br>0809 40 05  | a)<br>b)<br>c)                          | 157,53<br>936,64<br>1 319,33       | 2 167,68<br>1 033,34<br>6 354,81    | 308,11<br>124,07<br>96,33        | 1 173,12<br>305 023,90    | 52 647,09<br>347,15    | 26 211,07<br>31 582,27   |
| 2.200   | Fragole<br>0810 10 00   | a)<br>b)<br>c)                          | 95,49<br>567,77<br>799,74          | 1 313,99<br>626,38<br>3 852,12      | 186,77<br>75,21<br>58,39         | 711,12<br>184 897,52      | 31 913,29<br>210,44    | 15 888,47<br>19 144,35   |
| 2.205   | Lamponi<br>0810 20 10   | a)<br>b)<br>c)                          | 750,86<br>4 464,41<br>6 288,45     | 10 332,06<br>4 925,32<br>30 289,62  | 1 468,55<br>591,35<br>459,15     | 5 591,58<br>1 453 867,69  | 250 937,41<br>1 654,68 | 124 932,59<br>150 533,91 |
| 2.210   | Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> »)<br>0810 40 30   | a)<br>b)<br>c)                          | 1 822,37<br>10 835,32<br>15 262,35 | 25 076,36<br>11 953,96<br>73 514,22 | 3 564,25<br>1 435,23<br>1 114,38 | 13 571,01<br>3 528 600,36 | 609 036,05<br>4 015,97 | 303 216,85<br>365 352,38 |
| 2.220   | Kiwis ( <i>Actinidia chinensis</i> Planch.)<br>0810 50 00   | a)<br>b)<br>c)                          | 163,06<br>969,51<br>1 365,63       | 2 243,75<br>1 069,60<br>6 577,82    | 318,92<br>128,42<br>99,71        | 1 214,29<br>315 728,19    | 54 494,65<br>359,34    | 27 130,90<br>32 690,59   |

| Rubrica | Designazione delle merci                 | Livello dei valori unitari/100 kg netto |                                |                                   |                            |                        |                      |                        |
|---------|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|         | Merci, varietà, codici NC                | a)<br>b)<br>c)                          | EUR<br>FIM<br>SEK              | ATS<br>FRF<br>BEF/LUF             | DEM<br>IEP<br>GBP          | DKK<br>ITL             | GRD<br>NLG           | ESP<br>PTE             |
| 2.230   | Melagrane<br>ex 0810 90 85               | a)<br>b)<br>c)                          | 347,17<br>2 064,16<br>2 907,53 | 4 777,12<br>2 277,27<br>14 004,69 | 679,00<br>273,42<br>212,29 | 2 585,32<br>672 209,43 | 116 023,28<br>765,06 | 57 763,76<br>69 600,77 |
| 2.240   | Kakis (compresi Sharon)<br>ex 0810 90 85 | a)<br>b)<br>c)                          | 260,58<br>1 549,34<br>2 182,36 | 3 585,66<br>1 709,29<br>10 511,78 | 509,65<br>205,22<br>159,34 | 1 940,51<br>504 553,43 | 87 085,87<br>574,24  | 43 356,88<br>52 241,62 |
| 2.250   | Litchi<br>ex 0810 90 30                  | a)<br>b)<br>c)                          | 194,27<br>1 155,08<br>1 627,01 | 2 673,21<br>1 274,33<br>7 836,83  | 379,96<br>153,00<br>118,80 | 1 446,71<br>376 159,17 | 64 925,03<br>428,11  | 32 323,81<br>38 947,64 |

**REGOLAMENTO (CE) N. 653/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 marzo 2000**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

## ALLEGATO I

## Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

| Codice NC  | Dazio all'importazione <sup>(1)</sup>                       |   |                                |   |                         |
|------------|---|---|--------------------------------|---|-------------------------|
|            | Paesi terzi<br>(esclusi ACP e<br>Bangladesh) <sup>(2)</sup> | ACP<br>( <sup>1</sup> ) ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> ) | Bangladesh<br>( <sup>4</sup> ) | Basmati<br>India<br>e Pakistan ( <sup>5</sup> ) | Egitto ( <sup>6</sup> ) |
| 1006 10 21 | (7)   | 76,44   | 111,06                         |   | 173,10                  |
| 1006 10 23 | (7)   | 76,44   | 111,06                         |   | 173,10                  |
| 1006 10 25 | (7)   | 76,44   | 111,06                         |   | 173,10                  |
| 1006 10 27 | (7)   | 76,44   | 111,06                         |   | 173,10                  |
| 1006 10 92 | (7)   | 76,44   | 111,06                         |   | 173,10                  |
| 1006 10 94 | (7)   | 76,44   | 111,06                         |   | 173,10                  |
| 1006 10 96 | (7)   | 76,44   | 111,06                         |   | 173,10                  |
| 1006 10 98 | (7)   | 76,44   | 111,06                         |   | 173,10                  |
| 1006 20 11 | 137,77  | 43,88   | 64,65                          |   | 103,33                  |
| 1006 20 13 | 137,77  | 43,88   | 64,65                          |   | 103,33                  |
| 1006 20 15 | 137,77  | 43,88   | 64,65                          |   | 103,33                  |
| 1006 20 17 | 200,59  | 65,87   | 95,95                          | 0,00  | 150,44                  |
| 1006 20 92 | 137,77  | 43,88   | 64,55                          |   | 103,33                  |
| 1006 20 94 | 137,77  | 43,88   | 64,55                          |   | 103,33                  |
| 1006 20 96 | 137,77  | 43,88   | 64,55                          |   | 103,33                  |
| 1006 20 98 | 200,59  | 65,87   | 95,95                          | 0,00  | 150,44                  |
| 1006 30 21 | (7)   | 146,86  | 212,59                         |   | 341,25                  |
| 1006 30 23 | (7)   | 146,86  | 212,59                         |   | 341,25                  |
| 1006 30 25 | (7)   | 146,86  | 212,59                         |   | 341,25                  |
| 1006 30 27 | (7)   | 146,86  | 212,59                         |   | 341,25                  |
| 1006 30 42 | (7)   | 146,86  | 212,59                         |   | 341,25                  |
| 1006 30 44 | (7)   | 146,86  | 212,59                         |   | 341,25                  |
| 1006 30 46 | (7)   | 146,86  | 212,59                         |   | 341,25                  |
| 1006 30 48 | (7)   | 146,86  | 212,59                         |   | 341,25                  |
| 1006 30 61 | (7)   | 146,86  | 212,59                         |   | 341,25                  |
| 1006 30 63 | (7)   | 146,86  | 212,59                         |   | 341,25                  |
| 1006 30 65 | (7)   | 146,86  | 212,59                         |   | 341,25                  |
| 1006 30 67 | (7)   | 146,86  | 212,59                         |   | 341,25                  |
| 1006 30 92 | (7)   | 146,86  | 212,59                         |   | 341,25                  |
| 1006 30 94 | (7)   | 146,86  | 212,59                         |   | 341,25                  |
| 1006 30 96 | (7)   | 146,86  | 212,59                         |   | 341,25                  |
| 1006 30 98 | (7)   | 146,86  | 212,59                         |   | 341,25                  |
| 1006 40 00 | (7)   | 45,38   | (7)                            |   | 105,00                  |

(<sup>1</sup>) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(<sup>3</sup>) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(<sup>4</sup>) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(<sup>5</sup>) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(<sup>6</sup>) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(<sup>7</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(<sup>8</sup>) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

|                                   | Risone           | Tipo Indica |          | Tipo Japonica |           | Rotture          |
|-----------------------------------|------------------|-------------|----------|---------------|-----------|------------------|
|                                   |                  | Semigreggio | Lavorato | Semigreggio   | Lavorato  |                  |
| 1. Dazio all'importazione (EUR/t) | ( <sup>1</sup> ) | 200,59      | 455,00   | 137,77        | 455,00    | ( <sup>1</sup> ) |
| 2. Elementi di calcolo:           |                  |             |          |               |           |                  |
| a) Prezzo cif Arag (EUR/t)        | —                | 336,44      | 310,52   | 423,13        | 330,77    | —                |
| b) Prezzo fob (EUR/t)             | —                | —           | —        | 391,79        | 299,43    | —                |
| c) Noli marittimi (EUR/t)         | —                | —           | —        | 31,34         | 31,34     | —                |
| d) Fonte                          | —                | USDA        | USDA     | Operatori     | Operatori | —                |

(<sup>1</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

## REGOLAMENTO (CE) N. 654/2000 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2000

**concernente l'autorizzazione di nuovi additivi, nuovi impieghi di additivi e nuovi preparati di additivi nell'alimentazione degli animali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2690/1999 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 70/524/CEE possono essere autorizzati nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi, tenuto conto del progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico.
- (2) In deroga alla direttiva 70/524/CEE, la direttiva 93/113/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/40/CE <sup>(4)</sup>, autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente l'uso e la commercializzazione di enzimi, di microrganismi e di loro preparati.
- (3) Sono stati presentati nuovi dati per la sostituzione di preparati autorizzati di enzimi con nuovi preparati degli stessi enzimi.
- (4) Può essere concessa un'autorizzazione temporanea di nuovi additivi o di nuovi impieghi di additivi se, al livello consentito nell'alimentazione degli animali, ciò non produce effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente né danneggia il consumatore alterando le caratteristiche del prodotto animale, se la loro presenza negli alimenti per animali può essere controllata e se è ragionevole ritenere, sulla base dei risultati disponibili, che essi producano un effetto positivo sulle caratteristiche di detti alimenti per animali o sulla produzione animale quando vengono incorporati in tali alimenti per animali.
- (5) Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e

della salute dei lavoratori durante il lavoro <sup>(5)</sup>, e quelle delle relative direttive particolari, segnatamente la direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro <sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/65/CE della Commissione <sup>(7)</sup>, sono del tutto applicabili per quanto riguarda l'impiego e la manipolazione, da parte di lavoratori, degli additivi negli alimenti per animali.

- (6) Dall'esame dei fascicoli presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 della direttiva 93/113/CEE emerge che possono essere provvisoriamente autorizzati alcuni preparati appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microrganismi.
- (7) Il comitato scientifico dell'alimentazione animale ha espresso parere favorevole in merito all'innocuità dei preparati di enzimi <sup>(8)</sup> e microrganismi <sup>(9)</sup> suddetti.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I preparati appartenenti al gruppo «enzimi» elencati nell'allegato I del presente regolamento possono essere autorizzati, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, quali additivi nell'alimentazione degli animali alle condizioni specificate nello stesso allegato.

*Articolo 2*

I dati concernenti la composizione degli enzimi autorizzati n. «7» e «8» sono modificati, alla voce «Denominazione chimica, descrizione», come indicato nell'allegato I.

*Articolo 3*

I preparati appartenenti al gruppo «microrganismi» elencati nell'allegato II del presente regolamento possono essere autorizzati, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, quali additivi nell'alimentazione degli animali alle condizioni specificate nello stesso allegato.

<sup>(1)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 374 del 31.12.1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 334 del 31.12.1993, pag. 17.

<sup>(4)</sup> Relazione del Comitato scientifico dell'alimentazione animale sull'impiego di taluni enzimi quali additivi nell'alimentazione degli animali, adottata il 4 giugno 1998 e aggiornata il 21 ottobre 1999.

<sup>(5)</sup> Relazione del Comitato scientifico dell'alimentazione animale sull'impiego di taluni microrganismi quali additivi nell'alimentazione degli animali, adottata il 26 settembre 1997 e aggiornata il 22 ottobre 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 326 del 18.12.1999, pag. 33.

<sup>(3)</sup> GU L 334 del 31.12.1993, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 21.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2000.

*Per la Commissione*  
David BYRNE  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO I

| N. | Additivo  | Denominazione chimica, descrizione   | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo   | Tenore massimo   | Altre disposizioni  | Durata dell'autorizzazione |
|----|---|--|---------------------------------------|-------------|---|--|---|----------------------------|
|    |   |  |                                       |             | Unità di attività per kg di alimento completo                                     |  |   |                            |
| 4  | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi<br>EC 3.2.1.6  | Preparato di Endo-1,3 (4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94) avente un'attività minima di:<br><br>Confettato:<br>50 FBG <sup>(1)</sup> /g<br>Liquido:<br>120 FBG/ml  | Polli da ingrasso                     | —           | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi<br>10 FBG  | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi<br>100 FBG  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet</li> <li>Dose raccomandata per kg di alimento completo:<br/>Endo-1,3(4)-beta-glucanasi:<br/>20 FBG</li> <li>Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 60 % di granturco</li> </ol>  | 30.11.2000                 |
| 7  | Endo-1,4-beta-xilanasi<br>EC 3.2.1.8<br><br>Endo-1,4-beta-glucanasi<br>EC 3.2.1.4 | Preparato di Endo-1,4-beta-xilanasi e Endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94) avente un'attività minima di:<br><br>Confettato:<br>36 000 FXU <sup>(2)</sup> /g<br>15 000 BGU <sup>(3)</sup> /g<br>Liquido:<br>36 000 FXU/g<br>15 000 BGU/g | Polli da ingrasso                     | —           | Endo-1,4-beta-xilanasi:<br>3 600 FXU<br><br>Endo-1,4-beta-glucanasi:<br>1 500 BGU | Endo-1,4-beta-xilanasi:<br>12 000 FXU<br><br>Endo-1,4-beta-glucanasi:<br>5 000 BGU | <ol style="list-style-type: none"> <li>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet</li> <li>Dose raccomandata per kg di alimento completo:<br/>Endo-1,4-beta-xilanasi:<br/>3 600-6 000 FXU<br/>Endo-1,4-beta-glucanasi:<br/>1 500-2 500 BGU</li> <li>Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 35 % di orzo e il 20 % di frumento</li> </ol> | 30.11.2000                 |

| N. | Additivo | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo  | Tenore massimo  | Altre disposizioni   | Durata dell'autorizzazione |
|----|----------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--|---|--|----------------------------|
|    |          |                                    |                                       |             | Unità di attività per kg di alimento completo                                    |   |  |                            |
|    |          |                                    | Suinetti                              | 4 mesi      | Endo-1,4-beta-xilanas:<br>6 000 FXU<br><br>Endo-1,4-beta-glucanasi:<br>2 500 BGU | —<br><br>—  | <p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet</p> <p>2. Dose raccomandata per kg di alimento completo:<br/>Endo-1,4-beta-xilanas:<br/>6 000 FXU<br/>Endo-1,4-beta-glucanasi:<br/>2 500 BGU</p> <p>3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento e il 30 % di orzo</p> | 30.11.2000                 |
|    |          |                                    | Tacchini da ingrasso                  | —           | Endo-1,4-beta-xilanas:<br>6 000 FXU<br><br>Endo-1,4-beta-glucanasi:<br>2 500 BGU | Endo-1,4-beta-xilanas:<br>12 000 FXU<br><br>Endo-1,4-beta-glucanasi:<br>5 000 BGU | <p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet</p> <p>2. Dose raccomandata per kg di alimento completo:<br/>Endo-1,4-beta-xilanas:<br/>6 000-12 000 FXU<br/>Endo-1,4-beta-glucanasi:<br/>2 500-5 000 BGU</p> <p>3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento</p>      | 30.11.2000                 |

| N. | Additivo   | Denominazione chimica, descrizione  | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo   | Tenore massimo  | Altre disposizioni   | Durata dell'autorizzazione |
|----|--|---|---------------------------------------|-------------|---|---|--|----------------------------|
|    |  |   |                                       |             | Unità di attività per kg di alimento completo                                     |   |  |                            |
|    |  |   | Galline ovaiole                       | —           | Endo-1,4-beta-xilanas:<br>12 000 FXU<br><br>Endo-1,4-beta-glucanasi:<br>5 000 BGU | —<br><br>—  | <p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet</p> <p>2. Dose raccomandata per kg di alimento completo:<br/>Endo-1,4-beta-xilanas:<br/>12 000 FXU<br/>Endo-1,4-beta-glucanasi:<br/>5 000 BGU</p> <p>3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 20 % di frumento, il 10 % di orzo e il 20 % di girasole</p> | 30.11.2000                 |
| 8  | Endo-1,4-beta-glucanasi<br>EC 3.2.1.4<br><br>Endo-1,4-beta-xilanas<br>EC 3.2.1.8 | Preparato di Endo-1,4-beta-glucanasi e Endo-1,4-beta-xilanas prodotto da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94) avente un'attività minima di:<br><br>Confettato:<br>10 000 BGU <sup>(3)</sup> /g<br>4 000 FXU <sup>(2)</sup> /g<br><br>Liquido:<br>20 000 BGU/g<br>8 000 FXU/g | Polli da ingrasso                     | —           | Endo-1,4-beta-glucanasi:<br>3 000 BGU<br><br>Endo-1,4-beta-xilanas:<br>1 200 FXU  | Endo-1,4-beta-glucanasi:<br>10 000 BGU<br><br>Endo-1,4-beta-xilanas:<br>4 000 FXU | <p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet</p> <p>2. Dose raccomandata per kg di alimento completo:<br/>Endo-1,4-beta-glucanasi:<br/>3 000-10 000 BGU<br/>Endo-1,4-beta-xilanas:<br/>1 200-4 000 FXU</p> <p>3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 60 % di orzo</p>                                | 30.11.2000                 |

| N. | Additivo | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo   | Tenore massimo  | Altre disposizioni  | Durata dell'autorizzazione |
|----|----------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---|---|---|----------------------------|
|    |          |                                    |                                       |             | Unità di attività per kg di alimento completo                                       |   |   |                            |
|    |          |                                    | Suinetti                              | 4 mesi      | Endo-1,4-beta-glucanasi:<br>3 000 BGU<br><br>Endo-1,4-beta-xilanasasi:<br>1 200 FXU | Endo-1,4-beta-glucanasi:<br>5 000 BGU<br><br>Endo-1,4-beta-xilanasasi:<br>2 000 FXU | <ol style="list-style-type: none"> <li>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet</li> <li>Dose raccomandata per kg di alimento completo:<br/>Endo-1,4-beta-glucanasi:<br/>3 000-5 000 BGU<br/>Endo-1,4-beta-xilanasasi:<br/>1 200-2 000 FXU</li> <li>Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di orzo</li> </ol> | 30.11.2000                 |
|    |          |                                    | Galline ovaiole                       | —           | Endo-1,4-beta-glucanasi:<br>5 000 BGU<br><br>Endo-1,4-beta-xilanasasi:<br>2 000 FXU | —<br><br>—  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet</li> <li>Dose raccomandata per kg di alimento completo:<br/>Endo-1,4-beta-glucanasi:<br/>5 000 BGU<br/>Endo-1,4-beta-xilanasasi:<br/>2 000 FXU</li> <li>Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 60 % di orzo</li> </ol>             | 30.11.2000                 |

| N. | Additivo                             | Denominazione chimica, descrizione  | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo                                 | Tenore massimo | Altre disposizioni   | Durata dell'autorizzazione |
|----|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------|---|----------------|--|----------------------------|
|    |                                      |   |                                       |             | Unità di attività per kg di alimento completo |                |  |                            |
| 9  | Endo-1,4-beta-xilanasi<br>EC 3.2.1.8 | Preparato di Endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 270.95) avente un'attività minima di:<br>Solido:<br>Endo-1,4-beta-xilanasi:<br>28 000 EXU (*)/g<br>Liquido:<br>Endo-1,4-beta-xilanasi:<br>14 000 EXU/ml | Galline ovaiole                       | —           | Endo-1,4-beta-xilanasi:<br>2 400 EXU          | —              | <ol style="list-style-type: none"> <li>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet</li> <li>Dose raccomandata per kg di alimento completo:<br/>Endo-1,4-beta-xilanasi:<br/>2 400-7 400 EXU</li> <li>Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani) contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento e il 30 % di segala</li> </ol> | 30.11.2000                 |
|    |                                      |   | Tacchini da ingrasso                  | —           | Endo-1,4-beta-xilanasi:<br>2 400 EXU          | —              | <ol style="list-style-type: none"> <li>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet</li> <li>Dose raccomandata per kg di alimento completo:<br/>Endo-1,4-beta-xilanasi:<br/>2 400-5 600 EXU</li> <li>Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani) contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento e il 30 % di segala</li> </ol> | 30.11.2000                 |

| N. | Additivo   | Denominazione chimica, descrizione  | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo  | Tenore massimo | Altre disposizioni  | Durata dell'autorizzazione |
|----|--|---|---------------------------------------|-------------|--|----------------|---|----------------------------|
|    |  |   |                                       |             | Unità di attività per kg di alimento completo                                    |                |   |                            |
| 13 | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi<br>EC 3.2.1.6<br>Endo-1,4-beta-xilanasi<br>EC 3.2.1.8 | Preparado di Endo-1,3(4)-beta-glucanasi e Endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 357.94) avente un'attività minima di:<br>Polvere:<br>Endo-1,3(4)-beta-glucanasi:<br>8 000 BGU <sup>(3)</sup> /g<br>Endo-1,4-beta-xilanasi:<br>11 000 EXU <sup>(4)</sup> /g<br>Granulato:<br>Endo-1,3(4)-beta-glucanasi:<br>6 000 BGU/g<br>Endo-1,4-beta-xilanasi:<br>8 250 EXU/g<br>Liquido:<br>Endo-1,3(4)-beta-glucanasi:<br>2 000 BGU/ml<br>Endo-1,4-beta-xilanasi:<br>2 750 EXU/ml | Galline ovaiole                       | —           | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi:<br>600 BGU<br><br>Endo-1,4-beta-xilanasi:<br>800 EXU | —<br><br>—     | 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet<br>2. Dose raccomandata per kg di alimento completo:<br>Endo-1,3(4)-beta-glucanasi:<br>600 BGU<br>Endo-1,4-beta-xilanasi:<br>800 EXU<br>3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento e il 30 % di orzo   | 30.11.2000                 |
|    |  |   | Tacchini da ingrasso                  | —           | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi:<br>600 BGU<br><br>Endo-1,4-beta-xilanasi:<br>800 EXU | —<br><br>—     | 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet<br>2. Dose raccomandata per kg di alimento completo:<br>Endo-1,3(4)-beta-glucanasi:<br>600 BGU<br>Endo-1,4-beta-xilanasi:<br>800 EXU<br>3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento o il 30 % di segala | 30.11.2000                 |

| N. | Additivo   | Denominazione chimica, descrizione   | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo  | Tenore massimo  | Altre disposizioni  | Durata dell'autorizzazione |
|----|--|--|---------------------------------------|-------------|--|---|---|----------------------------|
|    |  |  |                                       |             | Unità di attività per kg di alimento completo                        |   |   |                            |
| 48 | Alfa-amilasi<br>EC 3.2.1.1<br><br>Endo-1,3(4)-beta-glucanasi<br>EC 3.2.1.6 | Preparato di Alfa-amilasi e Ando-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553) avente un'attività minima di:<br><br>Confettato:<br>Alfa-amilasi:<br>200 KNU <sup>(6)</sup> /g<br>Endo-1,3(4)-beta-glucanasi:<br>350 FBG <sup>(1)</sup> /g<br><br>Liquido:<br>Alfa-amilasi:<br>130 KNU/ml<br>Endo-1,3(4)-beta-glucanasi:<br>225 FBG/ml | Polli da ingrasso                     | —           | Alfa-amilasi:<br>10 KNU<br><br>Endo-1,3(4)-beta-glucanasi:<br>17 FBG | Alfa-amilasi:<br>40 KNU<br><br>Endo-1,3(4)-beta-glucanasi:<br>70 FBG  | 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet<br><br>2. Dose raccomandata per kg di alimento completo:<br>alfa-amilasi:<br>20 KNU<br>endo-1,3(4)-beta-glucanasi:<br>35 FBG<br><br>3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di orzo | 30.11.2000                 |
|    |  |  | Tacchini da ingrasso                  | —           | Alfa-amilasi:<br>40 KNU<br><br>Endo-1,3(4)-beta-glucanasi:<br>70 FBG | Alfa-amilasi:<br>80 KNU<br><br>Endo-1,3(4)-beta-glucanasi:<br>140 FBG | 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet<br><br>2. Dose raccomandata per kg di alimento completo:<br>alfa-amilasi:<br>40 KNU<br>endo-1,3(4)-beta-glucanasi:<br>70 FBG<br><br>3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di orzo | 30.11.2000                 |

<sup>(1)</sup> 1 FBG è la quantità di enzimi che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) da beta glucano dell'orzo, al minuto, a pH 5,0 ed a 30 °C.

<sup>(2)</sup> 1 FXU è la quantità di enzimi che libera 0,15 micromoli di xilosio da xilano reticolato con azurina, al minuto, a pH 5,0 ed a 40 °C.

<sup>(3)</sup> 1 BGU è la quantità di enzimi che libera 0,15 micromoli di glucosio da beta-glucano reticolato con azurina, al minuto, a pH 5,0 ed a 40 °C.

<sup>(4)</sup> 1 EXU è la quantità di enzimi che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) da arabinoxilano, al minuto, a pH 3,5 ed a 55 °C.

<sup>(5)</sup> 1 BGU è la quantità di enzimi che libera 0,278 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) da beta-glucano dell'orzo, al minuto, a pH 3,5 ed a 40 °C.

<sup>(6)</sup> 1 KNU è la quantità di enzimi che libera 672 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) da amido solubile, al minuto, a pH 5,6 ed a 37 °C.

## ALLEGATO II

| N. | Additivo  | Denominazione chimica, descrizione  | Specie animale o categoria di animali | Età massima | CFU/kg di alimento completo   |   | Altre disposizioni  | Durata dell'autorizzazione |
|----|---|---|---------------------------------------|-------------|---|---|---|----------------------------|
|    |   |   |                                       |             | Tenore minimo   | Tenore massimo  |   |                            |
| 11 | Enterococcus faecium<br>DSM 5464  | Preparato di Enterococcus faecium contenente almeno:<br>$5 \times 10^{10}$ CFU/g di additivo  | Polli da ingrasso                     | —           | $0,5 \times 10^9$   | $1 \times 10^9$   | 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet<br><br>2. Può essere utilizzato in alimenti composti contenenti i coccidiostatici autorizzati seguenti: Amprolium, Diclazuril, Alofuginone, Monensin sodico, Meticlorpindolo, Metilbenzoquato, Nicarbazin | 30.11.2000                 |
|    |   |   | Vitelli                               | 4 mesi      | $0,5 \times 10^{10}$  | $1 \times 10^9$   | Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet  | 30.11.2000                 |
| 17 | Lactobacillus casei<br>NCIMB 30096<br><br>Enterococcus faecium<br>NCIMB 30098 | Miscela di Lactobacillus casei e di Enterococcus faecium contenente almeno:<br><br>Lactobacillus casei<br>$20 \times 10^9$ CFU/g<br>e:<br>Enterococcus faecium<br>$6 \times 10^9$ CFU/g | Vitelli                               | 6 mesi      | Lactobacillus casei<br>$0,5 \times 10^9$<br>Enterococcus faecium<br>$1,5 \times 10^9$ | Lactobacillus casei<br>$1 \times 10^9$<br>Enterococcus faecium<br>$3 \times 10^9$ | Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet  | 30.11.2000                 |
| 18 | Enterococcus faecium<br>CECT 4515   | Preparato di Enterococcus faecium contenente almeno:<br>$1 \times 10^{10}$ CFU/g di additivo  | Suinetti                              | 4 mesi      | $1 \times 10^9$   | $1 \times 10^9$   | Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet  | 30.11.2000                 |
|    |   |   | Vitelli                               | 6 mesi      | $1 \times 10^9$   | $1 \times 10^9$   | Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet  | 30.11.2000                 |

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2000

**che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari**

(2000/256/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme <sup>(1)</sup> (in seguito denominata: «sesta direttiva IVA»), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 1° settembre 1999, il governo del Regno dei Paesi Bassi ha chiesto, ai sensi dell'articolo 27 della sesta direttiva IVA, l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a) di detta direttiva.
- (2) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.
- (3) A norma del citato articolo 27, gli altri Stati membri sono stati informati della domanda del Regno dei Paesi Bassi con lettera del 28 ottobre 1999.
- (4) L'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva IVA prevede, in linea di massima, che la base imponibile per le forniture di beni e le prestazioni di servizi dev'essere formata da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo.
- (5) In deroga a tali disposizioni il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto l'autorizzazione a includere, nella base imponibile delle operazioni relative alla trasformazione di oro da investimento, il valore della materia prima fornita dall'acquirente del servizio e che è stata utilizzata per la fabbricazione del prodotto finito.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/85/CE (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34).

- (6) Questa deroga, volta ad evitare l'uso indebito dell'esenzione concessa all'oro da investimento, si prefigge di evitare talune frodi od evasioni fiscali e risponde pertanto ai requisiti di cui all'articolo 27 della sesta direttiva IVA.
- (7) Tali frodi od evasioni fiscali consistono principalmente nell'acquisto di oro da investimento esente dall'IVA che, in seguito, viene trasformato in gioielli o altri beni non gravati dall'IVA sul valore dell'oro da investimento compreso nell'operazione in corso.
- (8) La deroga è concessa fino al 31 dicembre 2004, il che consentirà di valutare l'opportunità della misura di deroga tenendo conto dell'andamento dell'applicazione del regime particolare applicabile all'oro da investimento istituito dalla direttiva 98/80/CE <sup>(1)</sup>.
- (9) La misura di deroga non ha alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee derivanti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva IVA, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad includere, nella base imponibile dell'imposta dovuta sulla fornitura di beni o servizi destinati alle operazioni relative alla trasformazione di oro da investimento esente, il valore dell'oro contenuto nel prodotto finito, corrispondente al valore di mercato corrente dell'oro da investimento.

*Articolo 2*

L'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 1 scade il 31 dicembre 2004.

*Articolo 3*

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2000.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
J. GAMA

---

<sup>(1)</sup> GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31.

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2000

**relativa agli aiuti concessi in Italia dalla RIBS SpA ai sensi delle disposizioni della legge nazionale n. 700 del 19 dicembre 1983 relative al risanamento del settore della barbabietola da zucchero**

(2000/257/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma,

vista la richiesta presentata dal governo della Repubblica italiana in data 4 gennaio 2000,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, autorizza: i) ad accordare aiuti di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero e, all'occorrenza, ai produttori di zucchero, ii) a procedere ad un adeguamento degli aiuti predetti per quanto richiesto dalle necessità eccezionali connesse ai piani di ristrutturazione dello zucchero in Italia.
- (2) Con la legge nazionale n. 700 del 19 dicembre 1983 recante «disposizioni per il risanamento del settore della barbabietola da zucchero» l'Italia ha costituito la finanziaria pubblica RIBS SpA, con il compito di erogare ai produttori di zucchero gli aiuti connessi ai piani di ristrutturazione, sotto forma fondamentale di crediti partecipativi.
- (3) Ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e successive modifiche, l'Italia ha predisposto due piani generali di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero e di riconversione dello stesso per il periodo 1984/85-1995/96 approvati con le decisioni della Commissione comunicate con lettere SG(84) D/6750 del 23 maggio 1984 e SG(91) D/11490 del 20 giugno 1991.
- (4) In attuazione di questi piani generali di ristrutturazione, la Repubblica italiana ha attuato una serie di interventi specifici concernenti talune imprese, che sono stati approvati dalla Commissione e hanno contribuito all'avvio di una radicale ed effettiva ristrutturazione del settore.
- (5) Inoltre, alcuni interventi sono stati effettuati senza procedere alla notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (6) La Commissione ha adottato, al termine della procedura d'infrazione aperta sugli interventi effettuati dalla RIBS a favore degli stabilimenti di Celano (Nusam SpA e Sadam Abruzzo SpA) e Castiglion Fiorentino (Sadam Castiglio-

nese SpA), una decisione parzialmente negativa C(1999) 1363 dell'11 maggio 1999, contro la quale il governo italiano ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

- (7) La Commissione ha avviato una procedura d'infrazione sugli interventi effettuati a favore dello stabilimento di Ostellato (società CO.PRO B), comunicata con lettera SG(96) D/1257 dell'11 gennaio 1996.
- (8) Nell'agosto del 1999 il governo italiano ha provveduto a notificare i seguenti interventi: a) piano specifico Ponteco; b) piano specifico Comagri; c) rinegoziazione mutuo Coprob; d) rinegoziazione mutuo Sadam-Seci; e) rinegoziazione mutuo ISI.
- (9) Il governo italiano ha inoltre informato la Commissione del piano specifico della SPAI SpA, concernente il settore conserviero, approvato il 25 marzo 1992 conformemente al piano generale di risanamento e di riconversione del settore della barbabietola da zucchero per il periodo 1991/96 che autorizzava il finanziamento di attività agroalimentari nelle zone in cui era stato necessario procedere alla chiusura di zuccherifici; il piano specifico della Spai SpA è stato revocato successivamente in data 11 ottobre 1994.
- (10) Gli interventi di cui ai considerando 6, 7 e 8 sono sostanzialmente analoghi, per quanto riguarda gli obiettivi e i risultati, a quelli attuati in precedenza in applicazione dei piani generali di ristrutturazione, approvati dalla Commissione; tali interventi sono necessari per portare a termine il processo di ristrutturazione del settore e, se non fossero approvati, sarebbero compromessi il risanamento del settore e l'equilibrio economico di varie migliaia di piccole aziende che operano nelle svariate zone di produzione della barbabietola.
- (11) L'importo complessivo degli aiuti concessi nel 1984-1992 alle imprese produttrici di zucchero menzionate nei considerando 6, 7 e 8 ammonta a 66,9 milioni di EUR, con un'incidenza media annua corrispondente a circa lo 0,5 % del prezzo d'intervento per lo zucchero, con effetti poco significativi sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.
- (12) Gli aiuti concessi riguardano praticamente tutti i gruppi industriali attivi nel settore per una superficie agricola approssimativa di 265 000 ettari e circa 65 000 aziende agricole nelle zone di produzione della barbabietola da zucchero.

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4. Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 2038/1999 (GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1).

- (13) La Spai SpA è attualmente in liquidazione e la Ribs è intervenuta nella procedura di liquidazione.
- (14) Sussistono pertanto circostanze eccezionali che consentono di considerare gli aiuti concessi dal governo italiano compatibili con il mercato comune, sussistendo le condizioni di cui alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Sono considerati compatibili con il mercato comune i seguenti interventi effettuati dalla finanziaria pubblica Ribs SpA:

- piano specifico Ponteco del 19 dicembre 1989 con una sovvenzione lorda di 5 297 000 EUR;
- piano specifico Comagri del 21 settembre 1990 con una sovvenzione lorda di 15 920 000 EUR;
- rinegoziazione mutuo Coprob del 25 marzo 1992 con una sovvenzione lorda di 2 286 000 EUR;
- rinegoziazione mutuo Sadam-Seci del 25 marzo 1992 con una sovvenzione lorda di 376 000 EUR;

- rinegoziazione mutuo ISI del 2 agosto 1991 con una sovvenzione lorda di 20 370 000 EUR;
- interventi a favore della Coprob del 28 giugno 1990, in procedura d'infrazione, con una sovvenzione lorda di 847 000 EUR.

2. È considerato compatibile con il mercato comune anche l'intervento effettuato dalla RIBS SpA a favore della SPAI SpA del 25 marzo 1992, con una sovvenzione lorda di 8 567 000 EUR.

3. Il governo italiano è autorizzato ad erogare a favore dei beneficiari degli aiuti oggetto della decisione parzialmente negativa C(1999) 1363 dell'11 maggio 1999, un aiuto in misura pari alle somme che gli stessi dovrebbero restituire.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana è la destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. CAPOULAS SANTOS

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 20 marzo 2000****che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici**

(2000/258/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/65/CEE ha previsto un sistema alternativo alla quarantena per l'introduzione di alcuni carnivori domestici nel territorio di taluni Stati membri esenti da rabbia. Questo presuppone un controllo di efficacia della vaccinazione di tali animali da effettuare tramite una titolazione di anticorpi.
- (2) Al fine di garantire un efficace sistema di controllo dei laboratori che realizzeranno tali analisi, è opportuno prevedere per questi ultimi un riconoscimento comunitario.
- (3) Il riconoscimento dei laboratori deve essere coordinato da un laboratorio comunitario di riferimento per tali questioni.
- (4) Il laboratorio dell'Agence française de Sécurité sanitaire des aliments di Nancy soddisfa le condizioni per essere designato come laboratorio comunitario di riferimento in materia.
- (5) Tale laboratorio di riferimento può beneficiare di un aiuto della Comunità secondo le condizioni di cui all'articolo 28 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario<sup>(2)</sup>.
- (6) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il laboratorio dell'Agence française de Sécurité sanitaire des aliments di Nancy (AFSSA Nancy), i cui dati sono riportati nell'allegato I, è designato come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'efficacia dei vaccini antirabbici.

*Articolo 2*

I compiti del laboratorio di cui all'articolo 1 sono precisati nell'allegato II.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione (GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23).

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103).

<sup>(3)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

*Articolo 3*

Il laboratorio di cui all'articolo 1 comunica alla Commissione l'elenco dei laboratori della Comunità che devono essere riconosciuti ai fini della realizzazione dei test sierologici di controllo dell'efficacia dei vaccini antirabbici. I laboratori sono riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

*Articolo 4*

Gli allegati della presente decisione sono modificati secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

*Articolo 5*

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito dall'articolo 1 della decisione 68/361/CEE <sup>(1)</sup>, in seguito denominato «comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. CAPOULAS SANTOS

---

<sup>(1)</sup> GU L 255 del 18.10.1968, pag. 23.

---

*ALLEGATO I*

AFSSA Nancy  
Laboratoire d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages  
Domaine de Pixérécourt  
BP 9  
F-54220 Malzéville  
Tel: (00-33) 383 29 89 50  
Fax: (00-33) 383 29 89 59  
E-mail: maubert@fitech.fr

---

*ALLEGATO II*

L'istituto specifico per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici è incaricato di:

- coordinare la messa a punto, il perfezionamento e la standardizzazione dei metodi di titolazioni sierologiche effettuate sui carnivori vaccinati contro la rabbia,
  - valutare i laboratori per i quali gli Stati membri hanno presentato una domanda di riconoscimento per le analisi di cui al primo trattino, dato che il risultato di tale valutazione dev'essere trasmesso alla Commissione ai fini del suddetto riconoscimento,
  - redigere l'elenco dei laboratori comunitari riconosciuti per l'esecuzione di tali analisi,
  - fornire a detti laboratori tutte le informazioni opportune sui metodi di analisi e le prove comparative nonché organizzare le sessioni di formazione e di perfezionamento per il loro personale,
  - organizzare le prove di attitudine tra laboratori,
  - collaborare con i laboratori incaricati di svolgere tali analisi nei paesi terzi e proporre alla Commissione una procedura per il riconoscimento dei laboratori in questione,
  - fornire alla Commissione e agli Stati membri assistenza scientifica e tecnica su tali questioni, in particolare nel caso di contestazioni tra gli Stati membri dei risultati delle analisi.
-

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

## DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 325/99/COL

del 16 dicembre 1999

**che stabilisce l'elenco di posti d'ispezione frontaliere in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da paesi terzi**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), e il protocollo 1,

VISTO l'atto cui è fatto riferimento al punto 1.1.4 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (direttiva 97/78/CE del Consiglio), adottato ai sensi del protocollo 1 dell'accordo SEE, in particolare l'articolo 6,

VISTO l'atto cui è fatto riferimento al punto 1.1.5 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (direttiva 91/496/CEE del Consiglio), adattato ai sensi del protocollo 1 dell'accordo SEE, in particolare l'articolo 6,

CONSIDERANDO che una lista concordata di posti d'ispezione frontaliere in Islanda e Norvegia e negli Stati membri dell'Unione europea è stata fissata con l'atto cui è fatto riferimento al punto 1.2.39 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi, che definisce norme dettagliate sui controlli che debbono essere effettuati dagli esperti veterinari della Commissione e che abroga la decisione 96/742/CE (decisione 97/778/CE della Commissione).

CONSIDERANDO che la lista dei posti d'ispezione frontaliere in Islanda e Norvegia, deve essere ancora approvata dall'Autorità di vigilanza EFTA.

CONSIDERANDO che l'Islanda e la Norvegia hanno presentato una proposta in merito ai posti d'ispezione frontaliere per l'approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA.

CONSIDERANDO che la proposta presentata dall'Islanda e dalla Norvegia ricomprende posti d'ispezione frontaliere che non sono elencati nell'allegato dell'atto cui è fatto riferimento al punto 1.2.39 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, mentre al contrario omette posti d'ispezione inclusi nell'elenco del citato allegato.

CONSIDERANDO che l'Autorità di vigilanza EFTA ha predisposto il controllo di tutti i posti d'ispezione frontaliere oggetto di proposta, in stretta collaborazione con i servizi responsabili della Commissione europea e con le competenti autorità dell'Islanda e della Norvegia.

CONSIDERANDO che le ispezioni hanno confermato che i posti elencati nell'allegato possono essere approvati.

CONSIDERANDO che le misure previste in questa decisione sono in accordo con il parere del comitato veterinario EFTA che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. I controlli veterinari su prodotti e animali introdotti in Islanda e in Norvegia provenienti da paesi terzi saranno effettuati dalle competenti autorità nazionali nei posti di ispezione frontaliere riconosciuti che figurano nell'elenco dell'allegato.
2. Questa decisione entrerà in vigore il 1° gennaio 2000.
3. L'Islanda e la Norvegia sono destinatarie della presente decisione.
4. Fa fede il testo inglese della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999.

*Per l'Autorità di vigilanza EFTA*

Knut ALMESTAD

*Il Presidente*

---

## ALLEGATO

## Elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti

- 1 = Nome
- 2 = Codice Animo
- 3 = Tipo
- A = Aeroporto  
F = Ferrovia  
P = Porto  
R = Strada
- 4 = Prodotti
- HC = Prodotti per il consumo umano  
NHC = Altri prodotti  
-NT = Che non richiedono temperature specifiche  
-T = Prodotti che richiedono temperature specifiche
- 5 = Animali vivi (cfr. decisione 94/957/CE della Commissione, del 28 dicembre 1994)
- U = ungulati: bovini, suini, ovini, caprini, solipedi selvatici o domestici  
E = equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio  
O = altri animali
- 4-5 Note particolari
- (1) = Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 90/675/CEE del Consiglio
- (2) = Prodotti imballati unicamente
- (3) = Prodotti della pesca unicamente
- (4) = Unicamente proteine animali
- (5) = Lana e pelli unicamente
- (6) = Paglia e fieno unicamente
- (8) = Unicamente sperma ed embrioni
- (9) = Lana unicamente
- (10) = Pony islandesi (solo da aprile ad ottobre)
- (11) = Suini provenienti da Cipro unicamente
- (12) = Soltanto in provenienza da Malta
- (13) = Unicamente equidi
- (14) = Unicamente pesci tropicali
- (15) = Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili ed uccelli diversi dai ratiti
- (16) = Animali da giardino zoologico unicamente
- (17) = Alimenti per animali in massa unicamente
- (18) = Soltanto in provenienza dall'Ungheria

## Paese: Islanda

| 1                | 2       | 3 | 4                     | 5 |
|------------------|---------|---|-----------------------|---|
| Akureyri         | 1700499 | P | HC(1)(3), NHC(4)      |   |
| Eskifjörður      | 1700599 | P | HC-T(1,3), HC-NT(1,3) |   |
| Hafnarfjörður    | 1700299 | P | HC-T(1,3), HC-NT(1,3) |   |
| Ísafjörður       | 1700399 | P | HC-T(1,3), HC-NT(1,3) |   |
| Keflavík Airport | 1700799 | A | HC-T(1,3), HC-NT(1,3) | O |
| Reykjavík        | 1700199 | P | HC(1)(3), NHC(4)      |   |

## Paese: Norvegia

| 1            | 2       | 3 | 4                     | 5       |
|--------------|---------|---|-----------------------|---------|
| Borg         | 1501499 | P | HC-T(1), HC-NT, NHC   | E, (10) |
| Båtsfjord    | 1501199 | P | HC-T(1,3), HC-NT(1,3) |         |
| Finnsnes     | 1501899 | P | HC-T(1,3), HC-NT(1,3) |         |
| Hammerfest   | 1501099 | P | HC-T(1,3), HC-NT(1,3) |         |
| Honningsvåg  | 1501799 | P | HC-T(1,3), HC-NT(1,3) |         |
| Kristiansund | 1500299 | P | HC-T(1,3), HC-NT(1,3) |         |
| Oslo         | 1500199 | P | HC-T(1), HC-NT, NHC   |         |
| Oslo         | 1501399 | A | HC-T(1), HC-NT, NHC   | U, E, O |
| Skjervøy     | 1502099 | P | HC-T(1,3), HC-NT(1,3) |         |
| Sortland     | 1501699 | P | HC-T(1,3), HC-NT(1,3) |         |
| Stavanger    | 1500399 | P | HC-T(1,3), HC-NT(1,3) |         |
| Storskog     | 1501299 | R | HC-T(1), HC-NT, NHC   | U, E, O |
| Tromsø       | 1500999 | P | HC-T(1,3), HC-NT(1,3) |         |
| Trondheim    | 1500799 | P | HC-T(1,3), HC-NT(1,3) |         |
| Vadsø        | 1501599 | P | HC-T(1,3), HC-NT(1,3) |         |
| Ålesund      | 1500699 | P | HC-T(1,3), HC-NT(1,3) |         |